

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 maggio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 15.

**Disciplina sperimentale della procedura di scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).** (18R00085) . . . . . Pag. 1

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 16.

**Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).** (18R00086) . . . . . Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2017, n. 33.

**Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.** (17R00523) . . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres.

**Regolamento per la disciplina dell'aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008.** (17R00497). Pag. 10


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre 2017, n. 0241/Pres.

**Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.** (17R00515) . . . . . Pag. 14

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2017, n. 20.

**Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale.** (17R00456) . . . . . Pag. 23



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 58.

**Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.** (17R00499) . . . . . *Pag.* 24

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 59.

**Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.** (17R00500) . . . . . *Pag.* 25

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60.

**Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.** (17R00501). . . . . *Pag.* 30



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 15.

**Disciplina sperimentale della procedura di scrutinio centralizzato dei voti per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 46 del 17 ottobre 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'articolo 15, quarto comma, dello Statuto Speciale;

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Periodo di sperimentazione dello scrutinio centralizzato dei voti*

1. Esclusivamente in occasione delle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive all'entrata in vigore della presente legge, le operazioni di scrutinio dei voti si svolgono mediante la procedura centralizzata, avente carattere sperimentale, disciplinata dalla presente legge.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è provvisoriamente adeguata in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.

3. Le disposizioni della l.r. 3/1993 afferenti allo scrutinio dei voti tornano ad applicarsi, nella formulazione antecedente agli adeguamenti disposti dalla presente legge, per le elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta successive a quelle di cui al comma 1.

Art. 2.

*Rinvio*

1. In considerazione della natura sperimentale e innovativa del procedimento di scrutinio centralizzato dei voti, la Giunta regionale, qualora necessario, definisce, con propria deliberazione, gli aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il puntuale ed efficiente svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Art. 3.

*Modificazione all'articolo 7*

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 3/1993, dopo le parole: «presso ogni seggio» sono inserite le seguenti: «, ogni Ufficio di scrutinio».

Art. 4.

*Modificazioni all'articolo 12*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993, dopo le parole: «di ciascuna sezione» sono inserite le seguenti: «, di ciascun Ufficio di scrutinio».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

«2bis. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di scrutinio è presentato entro le ore dodici del giorno precedente all'elezione al segretario del Comune sede di Polo di scrutinio che ne deve curare la trasmissione ai Presidenti degli Uffici di scrutinio o è presentato direttamente ai singoli Presidenti degli Uffici di scrutinio lunedì mattina, purché prima dell'inizio dello scrutinio.»

Art. 5.

*Inserimento dell'articolo 1-bis*

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 14bis (*Spoglio centralizzato*). — 1. Sono istituiti quattro Poli di scrutinio per lo spoglio delle schede votate, con sede nei seguenti Comuni:

a) Saint-Pierre per il Polo Alta Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc, Grand-Paradis e Grand-Combin, composto da 19 Uffici di scrutinio;

b) Fénis per il Polo Media Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Mont-Émilis e Mont-Cervin, composto da 26 Uffici di scrutinio;

c) Verrès per il Polo Bassa Valle, che comprende i Comuni appartenenti alle Unités des communes valdôtaines Evançon, Mont-Rose e Walser, composto da 16 Uffici di scrutinio;

d) Aosta, composto da 22 Uffici di scrutinio.

2. In ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vice-presidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni.»

Art. 6.

*Inserimento dell'articolo 1 Sbis*

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 15bis (*Accertamento dell'esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento degli Uffici di scrutinio e dei rispettivi Poli*). — 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali»



li, il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta la disponibilità nelle vicinanze del municipio di una o più sale sufficientemente ampie da poter ospitare i rispettivi Uffici di scrutinio, come indicati all'articolo 14bis, comma 1, e uno spazio di deposito per raccogliere le buste contenenti le schede votate.

2. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, o un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario dell'ente locale, accerta, inoltre, l'esistenza e il buono stato dei tavoli, dei tramezzi e di quanto altro necessario per l'arredamento degli Uffici di scrutinio e delle sale sedi dei Poli di scrutinio.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario.».

#### Art. 7.

##### *Modificazioni all'articolo 16*

1. Alla rubrica dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «agli Uffici di sezione».

2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«g) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2;».

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993, è inserita la seguente:

«ibis) la busta per la conservazione delle schede votate raccolte in mazzette di cui all'articolo 39, comma 1, lettera ebis);».

4. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 3/1993, le parole: «con la conservazione delle schede» sono sostituite dalle seguenti: «per la conservazione delle schede».

#### Art. 8.

##### *Inserimento dell'articolo 16bis*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 3/1993, come modificato dall'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 16bis (*Consegna locali e materiale elettorale agli Uffici di scrutinio*)

1. Il Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio provvede affinché, dalle ore sette del giorno successivo a quello di votazione, i Presidenti degli Uffici di scrutinio assumano la consegna dei locali arredati a sede di scrutinio e prendano in carico il seguente materiale:

a) una copia del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione;

b) i verbali di nomina degli scrutatori;

c) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'articolo 12, comma 2bis;

d) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento dell'Ufficio di scrutinio.

2. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio accerta l'esistenza e il buono stato di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni

di scrutinio e segnala eventuali deficienze al Sindaco del Comune sede di Polo affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di spoglio.

3. Per le operazioni di scrutinio i Presidenti di sezione designati Presidenti degli Uffici di scrutinio utilizzano il bollo della sezione preso in carico ai sensi dell'articolo 16.».

#### Art. 9.

##### *Modificazioni all'articolo 20*

1. Alla rubrica dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dell'Ufficio di scrutinio e dei Presidenti responsabili di Polo».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

«1bis. Il Presidente del Tribunale di Aosta designa, tramite sorteggio tra i Presidenti di cui al comma 1, i Presidenti degli Uffici di scrutinio. Con successivo sorteggio individua, tra i Presidenti degli Uffici di scrutinio, quattro Presidenti di scrutinio, responsabili di Polo di scrutinio, ai quali spettano funzioni di coordinamento.».

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella nomina è indicata anche l'eventuale designazione a Presidente di Ufficio di scrutinio e a responsabile di Polo di scrutinio.».

4. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, dopo le parole: «Presidente» sono inserite le seguenti: «di seggio».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 3/1993, come modificato dal comma 4, è aggiunto il seguente:

«4bis. In caso di impedimento di uno o più Presidenti degli Uffici di scrutinio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assumono la presidenza i Sindaci dei comuni appartenenti al Polo di scrutinio o loro delegati.».

#### Art. 10.

##### *Modificazione all'articolo 21*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

«1bis. Il sorteggio deve comprendere un numero di scrutatori supplenti da assegnare eventualmente agli Uffici di scrutinio presso i Poli di scrutinio.».

#### Art. 11.

##### *Modificazione all'articolo 23*

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 3/1993, dopo le parole: «Uffici elettorali di sezione» sono inserite le seguenti: «e degli Uffici di scrutinio».



## Art. 12.

*Modificazioni all'articolo 25*

1. Alla rubrica e al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 3/1993, dopo le parole: «Ufficio elettorale» sono introdotte le seguenti: «di sezione».

## Art. 13.

*Inserimento dell'articolo 26bis*

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 3/1993, è inserito il seguente:

«Art. 26bis (*Poli di scrutinio e Uffici di scrutinio*). —

1. La sede di Polo di scrutinio deve essere almeno suddivisa da tramezzi mobili al fine di garantire uno spazio riservato per effettuare le operazioni di spoglio ai singoli Uffici di scrutinio. Ogni Ufficio deve avere uno o più tavoli. I tavoli devono essere collocati in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno. Le ulteriori indicazioni in merito all'allestimento e alle caratteristiche della sala sede di Polo e degli Uffici di scrutinio sono specificate all'articolo 26.

2. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, così come individuati all'articolo 20, comma 1bis, alla chiusura degli Uffici di sezione ricevono le buste contenenti le schede votate raggruppate in mazzette da cinquanta, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera ebis).

3. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, raccolte tutte le buste di cui al comma 2, rimandano le ulteriori operazioni alle ore sette del giorno seguente a quello della votazione, affidando la custodia della sede e delle schede votate alla forza pubblica.».

## Art. 14.

*Modificazioni all'articolo 29*

1. Alla rubrica dell'articolo 29 della l.r. 3/1993 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nell'Ufficio di scrutinio e nella sede di Polo».

2. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 3/1993, le parole: «Presidente del seggio» sono sostituite dalla seguente: «Presidente».

## Art. 15.

*Modificazioni all'articolo 39*

1. Alla rubrica dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Conclusione delle operazioni di votazione».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, le parole: «le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d) nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «le schede autenticate e non autenticate sopravanzate di cui alla lettera d), quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, nonché le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore».

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, come modificata dal comma 2, è inserita la seguente:

«ebis) apre l'urna contenente le schede votate, conta le schede, riscontra le schede votate con il numero dei votanti e le raggruppa in mazzette da cinquanta che ripone in una busta sigillandola con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;».

4. Dopo la lettera ebis) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 3, è inserita la seguente:

«eter) al termine delle operazioni di cui alla lettera ebis), compila il verbale della votazione in duplice copia;».

5. Dopo la lettera eter) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 4, è inserita la seguente:

«equater) forma il plico contenente il verbale della votazione da inviare al Tribunale ordinario di Aosta, sigillato con il bollo dell'Ufficio di sezione e con la firma di tutti i componenti dell'Ufficio, nonché dei rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono;».

6. Dopo la lettera equater) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, introdotta dal comma 5, è inserita la seguente:

«equinques) compila la comunicazione da inoltrare alla sede di Polo di scrutinio con l'indicazione del totale delle schede votate;».

7. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«f) forma un plico, da inviare, alla Presidenza della Regione, contenente il bollo, per i Presidenti delle sezioni non coinvolti nelle operazioni di scrutinio, nonché gli altri documenti e carte relativi alle operazioni elettorali;».

8. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, come sostituita dal comma 7, è inserita la seguente:

«fbis) deposita presso la segreteria del Comune dove ha sede la sezione l'altro esemplare del verbale della votazione; ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune;».


9. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente:

«g) dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio scioglie l'adunanza.».

10. Al comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993, dopo le parole: «lettera e)» sono inserite le seguenti: «ed equater)».

11. Il comma 3 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«3. I Presidenti degli Uffici di sezione, accompagnati dai rappresentanti delle forze dell'ordine in servizio presso il seggio, consegnano alla sede del Polo di scrutinio la busta contenente le mazzette delle schede votate e la comunicazione di cui al comma 1, lettera equinques)».



12. Il comma 4 dell'articolo 39 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 16.

*Sostituzione dell'articolo 40*

1. L'articolo 40 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (*Scrutinio dei voti*). — 1. I Presidenti degli Uffici di scrutinio responsabili di Polo, designati ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, alle ore sette del giorno successivo alla votazione verificano l'integrità dei sigilli delle buste contenenti le schede votate, le aprono e formano pile di circa mille schede. La formazione delle pile deve essere effettuata in modo da garantire che ognuna di esse contenga mazzette di schede votate provenienti da Uffici di sezione diversi.

2. Le pile di cui al comma 1 sono consegnate ai Presidenti degli Uffici di scrutinio, i quali sottoscrivono apposita ricevuta di riscontro.

3. Alle ore otto dello stesso giorno, i Presidenti degli Uffici di scrutinio raggiungono una postazione e, dopo aver costituito l'Ufficio, contano le schede prese in carico e dispongono l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti.

4. Le operazioni di scrutinio dei voti devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore ventiquattro del giorno stesso.

5. Uno degli scrutatori, designato a sorte, prende una scheda alla volta, la dispiega e la consegna al Presidente dell'Ufficio di scrutinio il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto e le eventuali preferenze espresse; passa, quindi, la scheda ad altro scrutatore che, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.

6. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista ed i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, in una cassetta o in una scatola. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda è subito impresso il timbro dell'Ufficio di scrutinio.

7. È vietato scrutinare una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta o scatola, dopo lo spoglio del voto.

8. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

9. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti dell'Ufficio di scrutinio. Terminato lo scrutinio delle schede, il totale dei voti di preferenza conseguiti da ciascun candidato è riportato nel verbale e nelle tabelle di scrutinio sia in cifre che in lettere.

10. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero delle schede prese in carico. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica tra le schede scrutinate e i voti validi assegnati, le schede nulle, le schede bianche, le schede contenenti voti nulli e le schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali di scrutinio.

11. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.»

Art. 17.

*Modificazione all'articolo 43*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 43, della l.r. 3/1993, dopo le parole: «Il Presidente» sono inserite le seguenti: «dell'Ufficio di scrutinio».

Art. 18.

*Modificazioni all'articolo 44*

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: «il presidente del seggio» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente dell'Ufficio di scrutinio».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993 è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: «della sezione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio di scrutinio».

4. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993, le parole: «lettere a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

5. Il comma 5 dell'articolo 44 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«5. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni di scrutinio, dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del Comune sede di Polo di scrutinio, il quale provvederà al sollecito inoltrare agli Uffici cui sono diretti.»

Art. 19.

*Sostituzione dell'articolo 45*

1. L'articolo 45 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Sospensione delle operazioni di scrutinio per causa di forza maggiore*)


1. Se per causa di forza maggiore l'Ufficio di scrutinio non può ultimare le operazioni di cui all'articolo 40 entro il termine indicato dall'articolo 40, comma 4, il Presidente dell'Ufficio di scrutinio deve, entro le ore quattro del giorno successivo a quello dello scrutinio, compiere le seguenti operazioni:

a) formare un plico contenente tutte le schede spogliate e i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

b) chiudere le schede non scrutinate in una busta;

c) formare un plico contenente i verbali e tutti gli altri documenti e atti relativi alle operazioni di scrutinio. Prima di chiudere il plico si dà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento.

2. Alla busta e ai plichi devono apporsi l'indicazione dell'Ufficio di scrutinio, il sigillo con il bollo dell'Ufficio nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.



3. Il materiale di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è portato dal Presidente dell'Ufficio di scrutinio, con l'assistenza di un componente dell'Ufficio, alla cancelleria del Tribunale di Aosta e consegnato al Cancelliere, che ne diviene personalmente responsabile.

4. In caso di inadempimento, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le schede e le carte ovunque si trovino, accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime.

#### Art. 20.

##### *Modificazioni all'articolo 46*

1. La rubrica dell'articolo 46 della l.r. 3/1993 è sostituita dalla seguente: «Verbale delle operazioni di scrutinio».

2. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«1. Il verbale dello scrutinio dell'Ufficio di scrutinio è redatto dal segretario in duplice esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.».

#### Art. 21.

##### *Sostituzione dell'articolo 47*

1. L'articolo 47 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Operazioni successive a quelle di scrutinio*). — 1. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio, al termine delle operazioni di scrutinio, dichiara il risultato nel verbale, di cui fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Regione, tramite il Comune sede di Polo.

2. Il verbale di cui al comma 1 è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente dell'Ufficio di scrutinio e da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

3. Il Presidente dell'Ufficio di scrutinio o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui all'articolo 44, comma 3, alla cancelleria del Tribunale di Aosta.

4. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale di scrutinio relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 45, è portato subito da due membri almeno dell'Ufficio di scrutinio al Tribunale ordinario, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario e la propria firma e redige verbale della consegna.

5. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del Comune dove ha sede il Polo di scrutinio, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo pretorio on-line del Comune.».

#### Art. 22.

##### *Sostituzione dell'articolo 49*

1. L'articolo 49 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 49 (*Operazione dell'Ufficio elettorale regionale*). — 1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, l'Ufficio elettorale regionale procede con l'assistenza del cancelliere alle seguenti operazioni:

*a)* effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dagli Uffici di scrutinio, in conformità all'articolo 45, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47;

*b)* procede, per ogni Ufficio di scrutinio, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti e provvede a rimettere un estratto del verbale concernente tali operazioni alla segreteria del Comune sede di Polo di scrutinio.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale fa chiudere per ogni Ufficio di scrutinio le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che, suggellato e firmato, è allegato all'esemplare del verbale di cui all'articolo 54, comma 4.».

#### Art. 23.

##### *Modificazioni all'articolo 54*

1. Al comma 3 dell'articolo 54 della l.r. 3/1993, le parole: «sezione elettorale» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio di scrutinio».

2. Il comma 4 dell'articolo 54 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«4. Uno degli esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per Ufficio di scrutinio e tutti i verbali con le relative tabelle di scrutinio, nonché gli atti e documenti inviati dalle sezioni e dagli Uffici di scrutinio, sono trasmessi subito dal Presidente dell'Ufficio elettorale regionale alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta.».


#### Art. 24.

##### *Modificazioni all'articolo 62*

1. Al comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993, le parole: «Presidenti di seggio» sono sostituite dalla seguente: «Presidenti».

2. Il comma 5 dell'articolo 62 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«5. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, nonché per l'allestimento dei Poli e degli Uffici di scrutinio, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione e degli Uffici di scrutinio sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione.».



La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 16 ottobre 2017.

VIÉRIN

(*Omissis*).

**18R00085**

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2017, n. 16.

**Disposizioni in materia di elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 46 del 17 ottobre 2017*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata ai sensi dell'art. 15, quarto comma, dello Statuto speciale;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 3-bis*

1. Il comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«2. In ogni lista di candidati all'elezione del Consiglio regionale ogni genere non può essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore.».

Art. 2.

*Modificazione all'art. 4*

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1993 è soppresso.

Art. 3.

*Modificazione all'art. 6*

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale)» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)».

Art. 4.

*Modificazione all'art. 9*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale indicata all'art. 3-bis, comma 2».

Art. 5.

*Modificazioni all'art. 18*

1. Alla rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «e urne» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1993, le parole: «, le urne» sono soppresse.

Art. 6.

*Sostituzione dell'art. 50*


1. L'art. 50 della legge regionale n. 3/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Determinazione del numero dei seggi da attribuire*) — 1. Compite le operazioni di cui all'art. 49, l'Ufficio elettorale regionale, con l'eventuale assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

*a*) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni;

*b*) divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, e successivamente elimina da tutte le operazioni di cui al presente articolo le liste che non hanno raggiunto tale quoziente;

*c*) moltiplica per due il quoziente di cui alla lettera *b*); tale prodotto rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;



*d)* determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune, di seguito denominato gruppo, che è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna delle liste del gruppo, con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui alla lettera *b)*.

2. Ultimate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera *c)*, in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine:

*a)* divide la somma dei voti validi di tutte le liste che hanno raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera *c)*, per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

*b)* verifica quante volte il quoziente elettorale regionale di attribuzione di cui alla lettera *a)* è contenuto nei voti validi di ogni lista che ha raggiunto la soglia minima di cui al comma 1, lettera *c)*, evidenziando i rispettivi resti e aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti;

*c)* somma i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo;

*d)* attribuisce a ogni lista il numero di seggi ottenuti sulla base delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. L'Ufficio elettorale regionale verifica se la lista o il gruppo con la maggiore cifra elettorale, calcolata ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *d)*, abbia conseguito almeno il 42 per cento della somma dei voti validi espressi, con esclusione dei soli voti delle liste che non hanno raggiunto il quoziente di cui al comma 1, lettera *b)*. Qualora la verifica abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale verifica ulteriormente se tale lista o tale gruppo non abbia conseguito almeno 21 seggi. In tal caso:

*a)* attribuisce 21 seggi a suddetta lista o a suddetto gruppo;

*b)* procede alle operazioni di cui al comma 6 e, se del caso, a quelle di cui al comma 5.

4. Qualora le condizioni di cui al comma 3 non si siano entrambe verificate, resta ferma l'attribuzione dei seggi effettuata ai sensi del comma 2.

5. Se le condizioni di cui al comma 3 riguardino un gruppo, al fine di ripartire i seggi all'interno dello stesso l'Ufficio elettorale regionale:

*a)* divide la somma dei voti validi delle liste del gruppo che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera *c)*, per il numero dei seggi spettanti alle liste del gruppo medesimo, trascurando la parte decimale;

*b)* attribuisce ad ogni lista che ha superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera *c)*, tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera *a)* risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

*c)* attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera *b)*.

6. Successivamente alle eventuali operazioni di cui al comma 5, al fine di ripartire i restanti seggi tra le altre liste che hanno superato la soglia minima di cui al comma 1, lettera *c)*, l'Ufficio elettorale regionale:

*a)* divide la somma dei voti validi di tali liste per il numero dei seggi spettanti alle liste medesime, trascurando la parte decimale;

*b)* attribuisce alle stesse tanti seggi quante volte il quoziente di cui alla lettera *a)* risulti contenuto nel totale dei voti validi di ciascuna lista, evidenziando i rispettivi resti;

*c)* attribuisce alle liste che hanno i maggiori resti i seggi eventualmente non assegnati a seguito della divisione di cui alla lettera *b)*.

7. In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.»

#### Art. 7.

#### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

*a)* l'art. 50-*bis* della legge regionale n. 3/1993;

*b)* le tabelle C e D allegate alla legge regionale n. 3/1993;

*c)* gli articoli 29 e 30 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 22.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 16 ottobre 2017

VIÉRIN

(*Omissis*).

18R00086



**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2017, n. 33.

**Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 41 dell'11 ottobre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

*Finalità e obiettivi*

1. La Regione riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa per tutti i cittadini, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale, al fine della formazione e della integrazione sociale delle persone, dello sviluppo delle relazioni sociali, del miglioramento degli stili di vita e della tutela della salute.

Art. 2.

*Interventi ammissibili a finanziamento*

1. Ai fini della presente legge si intende per gioco un'attività libera e spontanea, dotata di regole, circoscritta entro limiti di spazio e di tempo, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità affettive, relazionali e intellettive delle persone. L'attività ludico-motoria-ricreativa è finalizzata a garantire il diritto al gioco e al movimento ai cittadini di tutte le età, di diverse abilità e di varie categorie sociali.

2. Ai fini della presente legge sono ammissibili a finanziamento regionale gli interventi e le iniziative che intendono promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa, secondo la definizione di cui al comma 1, sulla base di priorità ed eventuali criteri di preferenza definiti dal Tavolo ludico regionale di cui all'art. 3.

Art. 3.

*Tavolo ludico regionale*

1. Presso la Direzione regionale competente in materia è istituito il Tavolo ludico regionale, di seguito denominato Tavolo, che svolge le seguenti funzioni:

a) elabora e formula alla Giunta regionale la proposta delle priorità e degli eventuali criteri di preferenza da inserire nel bando di cui all'art. 5;

b) redige annualmente una relazione sull'attuazione della presente legge e sugli interventi previsti dal bando di cui all'art. 5.

2. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti degli enti locali indicati dal Consiglio delle Autonomie locali;

b) un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;

c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste, individuato fra i docenti e i ricercatori con competenze nelle attività oggetto della presente legge;

d) l'Assessore regionale competente in materia o suo delegato.

3. Il Tavolo è costituito con decreto del Direttore centrale competente e resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, sino alla nomina del nuovo Tavolo. I componenti svolgono il loro incarico a titolo gratuito. È riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

4. Il Tavolo si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Assessore regionale competente in materia.

Art. 4.

*Soggetti beneficiari*


1. Possono presentare domanda di finanziamento per gli interventi previsti dalla presente legge i Comuni in forma singola o associata e le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e successive modifiche e integrazioni.

2. Le attività e le iniziative proposte dai soggetti di cui al comma 1 possono essere attuate in convenzione e collaborazione con altri soggetti pubblici o privati non aventi finalità di lucro e con le istituzioni scolastiche aventi sede nel territorio regionale.

Art. 5.

*Bando*

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti individuati dall'art. 4, a copertura delle spese organizzative direttamente imputabili agli interventi e alle iniziative volte a promuovere il diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa nel territorio di riferimento.



2. Con bando regionale, da approvare con deliberazione di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sono individuati:

a) la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, in relazione alla definizione delle priorità ed eventuali criteri di preferenza proposti dal Tavolo ludico regionale;

b) le spese ammissibili, nonché le modalità e i termini di concessione dei contributi finanziari ai soggetti beneficiari.

3. L'entità del contributo regionale, a copertura integrale delle spese complessivamente ammissibili, non può eccedere gli importi di seguito indicati con riferimento alla popolazione di ciascun soggetto proponente, dichiarata con riferimento al dato al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di presentazione della domanda:

a) 3.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti;

b) 7.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione compresa tra 20.000 abitanti e 50.000 abitanti;

c) 15.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione compresa tra 50.001 abitanti e 80.000 abitanti;

d) 20.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione tra 80.001 e 150.000 abitanti;

e) 30.000 euro per i soggetti di cui all'art. 4, con popolazione oltre i 150.000 abitanti.

4. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri comuni mentre l'Unione territoriale intercomunale presenta un'unica domanda per tutti i Comuni aderenti alla stessa.

5. Qualora le risorse stanziare a bilancio per il finanziamento delle iniziative non risultassero sufficienti a soddisfare tutte le istanze presentate, l'entità dei contributi concessi verrà ridotta in misura proporzionale.

#### Art. 6.

##### *Giornata mondiale del gioco*

1. La Regione riconosce e celebra il 28 maggio quale Giornata Mondiale del Gioco promossa dall'Associazione Internazionale delle Ludoteche (ITLA - International Toy Library Association).

#### Art. 7.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla formazione e allo sviluppo delle relazioni sociali, miglioramento dello stile di vita e tutela della salute.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dal Tavolo ludico regionale e dagli altri soggetti coinvolti

nell'attuazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale con cadenza triennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale della diffusione della cultura ludica sul territorio regionale e delle politiche di promozione del gioco attuate dalla Giunta regionale;

b) una descrizione degli interventi attuati in regione attraverso il coordinamento degli enti locali e delle associazioni ludiche coinvolte, anche con riguardo all'organizzazione della Giornata Mondiale del Gioco;

c) la tipologia delle iniziative, il numero degli interventi ammessi a finanziamento e l'entità dei contributi erogati dalla Regione per promuovere il diritto al gioco di cittadinanza nel territorio.

3. In sede di prima applicazione, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che dà conto dello stato delle iniziative e degli interventi avviati, evidenziando le eventuali criticità emerse.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

#### Art. 8.

##### *Norme finanziarie*

1. Per le finalità previste dall'art. 5 è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 ottobre 2017

p. Il Presidente  
Il Vicepresidente  
BOLZONELLO

(Omissis).

17R00523



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2017, n. 0240/Pres.

**Regolamento per la disciplina dell'aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda) e, in particolare, l'art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), il quale ha modificato l'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), inserendo al comma 2 la lettera g *bis*), che affida alla Regione il compito, tra l'altro, di rilasciare i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie e alle aziende agri-turistico-venatorie;

Vista la legge regionale 6/2008 e, in particolare, l'art. 22, comma 9, il quale dispone che la Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni;

Visti gli articoli 22 e della legge regionale 6/2008 che recano norme disciplinanti l'istituzione, il rinnovo e l'attività di tali istituti di gestione faunistico-venatoria;

Visto il proprio decreto 10 luglio 2015, n. 0140/Pres., con cui è stato reso esecutivo il piano faunistico regionale ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge regionale 6/2008 e, in particolare, i capitoli del piano 13.1 «Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende faunistico-venatorie» e 13.2 «Criteri per la costituzione e rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie»;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2017, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 47/2016 e aggiornato con deliberazione 14 dicembre 2016, n. 50, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di norme regolamentari conseguenti alle nuove competenze assunte in materia di gestione faunistico-venatoria;

Visto il testo del «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, in attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 6/2008» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2017, n. 1762;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, in attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 6/2008» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

**Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, in attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 6/2008.**

*(Omissis)*

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.  
*Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'istituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, per il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, nonché gli adempimenti necessari per lo svolgimento, all'interno delle aziende, dell'attività e le delimitazioni o recinzioni, in attuazione dell'art. 22, comma 9, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 2.  
*Autorizzazione*

1. La struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie senza fine di lucro e di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, nel rispetto dei criteri indicati dal piano faunistico regionale (PFR).

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 11, della legge regionale 6/2008, l'autorizzazione è rilasciata per un periodo non inferiore a cinque e non superiore a dieci annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.



3. La durata dell'autorizzazione è stabilita, per l'azienda faunistico-venatoria, con riferimento ai programmi di gestione faunistico-venatoria, nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale di cui all'art. 23, comma 2, della legge regionale 6/2008 e per l'azienda agriturismo-venatoria, con riferimento alla relazione tecnica di cui all'art. 14, comma 2, lettera g).

4. L'autorizzazione indica il titolare, il nome del legale rappresentante, la durata, la superficie, il perimetro e le eventuali condizioni alle quali è subordinata, nonché, per l'azienda faunistico-venatoria, è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge regionale 6/2008.

5. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

#### Art. 3. Tabellazione

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge regionale 6/2008, i confini dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria sono delimitati mediante apposizione di tabelle, di colore giallo, aventi dimensioni di centimetri 30 x 40, recanti in nero la denominazione dell'azienda venatoria.

2. Le tabelle sono collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonché nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tale caso la tabellazione è sostituita con una segnaletica direzionale e il legale rappresentante dell'azienda notifica ai Direttori delle riserve confinanti l'autorizzazione con allegata planimetria della superficie in scala 1:5000 o inferiore, indicante il posizionamento della segnaletica direzionale esistente.

3. Quando si tratta di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 centimetri sul livello dell'acqua.

#### Art. 4. Spazi naturali permanenti

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge regionale 6/2008, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicaei e i pioppeti inerbiti e sfalcati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, dell'8 per cento della superficie dell'azienda.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) boschi: l'insieme delle formazioni vegetali, di origine spontanea o antropica, caratterizzato dalla presenza di vegetazione arborea associata a quella arbustiva; dette formazioni vegetali ed i terreni su cui sorgono hanno superficie superiore a 1000 metri quadrati e hanno larghezza media minima di 10 metri;

b) boschetti: l'insieme delle formazioni di cui alla lettera a), non contiguo con altre superfici imboschite, riguardante una estensione inferiore ai 1000 metri quadrati e avente una larghezza media superiore a 2,5 metri;

c) siepi alberate: una piantagione lineare di essenze arbustive o arboree di lunghezza non inferiore a 50 metri, avente uno sviluppo in altezza superiore a 6 metri e in larghezza a 3 metri;

d) siepi cespugliate: una piantagione lineare di essenze arbustive o arboree di lunghezza non inferiore a 5 metri, avente uno sviluppo in altezza inferiore a 6 metri e in larghezza a 2,5 metri;

e) prato stabile o prato pascolo: l'insieme di specie foraggere appartenenti prevalentemente alla famiglia delle leguminose e delle graminacee; in zona montana si considerano anche le brughiere, gli arbusteti subalpini, le vegetazioni a megaforie, praterie altimontane mesofile e vegetazioni adattate a materiale siliceo mobile;

f) zone umide: le superfici occupate da bacini naturali o seminaturali di acqua stagnante o salmastra o da sorgenti naturali di acque freatiche o artesiane, inclusa una fascia perimetrale inerbita con eventuale presenza di alberi o arbusti;

g) colture a perdere: le colture la cui produzione non può essere raccolta;

h) medicaei: quelli con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a quattro anni.

3. Le superfici agricole improduttive sono considerate spazi naturali permanenti qualora siano riconducibili alle fattispecie indicate al comma 2, lettere da a) a f).

4. Non sono conteggiati nelle percentuali obbligatorie di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 6/2008, gli spazi naturali permanenti o i terreni destinati a prato o prato pascolo compresi nei fondi inclusi coattivamente nell'azienda faunistico-venatoria.

5. All'interno dei pioppeti inerbiti e sfalcati non è consentito:

a) l'impiego di presidi fitosanitari e di prodotti diserbanti, nonché l'uso di concimi chimici e organici;

b) il controllo della vegetazione erbacea spontanea;

c) la ripulitura delle essenze arbustive spontanee;

d) le lavorazioni del terreno.

6. Il medicaio e le colture a perdere possono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi.

7. Le operazioni di sfalcio effettuate sui pioppeti inerbiti e sulle superfici di cui al comma 2, lettera h, avvengono partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno e sono utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che avanza ad una velocità massima di 15 Km/ora.

#### Art. 5. Tipi di azienda venatoria

1. L'azienda faunistico-venatoria e l'azienda agri-turistico-venatoria possono essere:

a) di tipo individuale, quando la titolarità dell'azienda è in capo a un unico proprietario o conduttore, persona fisica o persona giuridica, dei terreni;

b) di tipo associativo, quando la titolarità dell'azienda è in capo a più proprietari o conduttori, persone fisiche o persone giuridiche, che conferiscono i terreni.

2. Le aziende venatorie possono trasformarsi da individuale a associativa o da associativa a individuale nell'ipotesi di variazioni nella titolarità dell'azienda ai sensi del comma 1.

#### Capo II

### AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE

#### Art. 6. Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale sono:

a) la proprietà o conduzione dei terreni;

b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;


c) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia); LR

d) la continuità e contiguità dei terreni;

e) la presenza di terreni non nella disponibilità del proprietario o conduttore nella misura massima del 10 per cento del comprensorio dell'istituenda azienda; in zona montana la percentuale è pari al 20 per cento;

f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

2. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, fatta eccezione per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera e), della legge 157/1992.



## Art. 7.

*Requisiti per l'istituzione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo*

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo sono:

a) la proprietà o conduzione dei terreni in capo ai singoli soggetti conferenti;

b) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;

c) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 33/2002;

d) la continuità e contiguità dei terreni ai sensi dell'art. 6, comma 2;

e) la presenza di terreni di proprietari o conduttori non aderenti nella misura massima del 10 per cento del comprensorio dell'istituenda azienda; in zona montana la percentuale è pari al 20 per cento;

f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

## Art. 8.

*Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo individuale*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altro atto attestante il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni;

c) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;

d) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;

e) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni e gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;

f) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze naturali, scienze forestali, scienze biologiche, scienze della produzione animale, scienze ambientali, medicina veterinaria o diploma di laurea equipollente a quelli indicati, ai sensi della normativa vigente.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

## Art. 9.

*Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria di tipo associativo*

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;

b) atto da cui risulti il consenso dei proprietari o conduttori a conferire i terreni;

c) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;

d) elenco dei terreni compresi nel perimetro dell'istituenda azienda da includere coattivamente, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 6/2008, riportante i numeri catastali, la superficie e il nominativo dei proprietari o conduttori;

e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;

f) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni, gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo e i fondi inclusi coattivamente;

g) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 8, comma 2, lettera f).

3. I documenti di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) e g) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

## Art. 10.

*Rinnovo dell'autorizzazione*

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte dell'azienda ovvero risultino le eventuali variazioni;

b) programma pluriennale di gestione faunistico-venatoria nonché di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale e faunistico dell'azienda sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 8, comma 2, lettera f);

3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'ISPRA.

4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

## Art. 11.

*Esercizio della caccia*

1. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo individuale il legale rappresentante e il proprietario o conduttore dell'azienda stessa, purché muniti del tesserino venatorio regionale.

2. Hanno titolo ad esercitare la caccia in un'azienda faunistico-venatoria di tipo associativo il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario o conduttore associato, purché muniti del tesserino venatorio regionale.

3. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante.

4. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1, 2 e 3, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non è superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dall'autorizzazione.

5. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività venatoria prescritti dalle disposizioni vigenti, che siano abilitate alla caccia di selezione o caccia tradizionale agli ungulati con cani da seguita, ove previste, e che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari.

6. I cacciatori che esercitano l'attività venatoria in un'azienda in qualità di legale rappresentante, proprietario o conduttore singolo o associato e titolare di permesso annuale o giornaliero indicano sul proprio tesserino venatorio regionale le giornate di caccia, le specie e i capi di selvaggina stanziale e migratoria abbattuti.

7. Nelle aziende faunistico-venatorie gli abbattimenti di fauna stanziale e migratoria effettuati dagli invitati fanno carico al piano di abbattimento annuale dell'azienda medesima e sono riportati sul tesserino venatorio dell'invitante.

8. L'invitato compila nel proprio tesserino regionale di caccia il calendario delle giornate e annota i capi di fauna abbattuta annullando il relativo riquadro, nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia, al momento della trascrizione dei medesimi sul tesserino di caccia dell'invitante.



9. Qualora il legale rappresentante sia socio di una riserva di caccia della Regione Friuli-Venezia Giulia o privo della licenza di caccia, si prevede unicamente l'annotazione dei capi di fauna abbattuti sul registro degli abbattimenti dell'azienda faunistico-venatoria.

10. Fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, il numero di giornate settimanali di caccia esercitate in qualità di legale rappresentante, proprietario o conduttore singolo o associato e titolare di permesso annuale o giornaliero è determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### Art. 12. Obblighi

1. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie trasmettono entro il 30 aprile di ogni anno alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:

a) copia dell'elenco dei cacciatori titolari di permesso annuale o giornaliero e dei cacciatori invitati che hanno esercitato l'attività venatoria in azienda nella stagione venatoria di riferimento nonché dei verbali di lancio di cui al comma 3;

b) una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di avere impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale, ovvero che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile.

2. Ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge regionale 6/2008, le aziende faunistico-venatorie provvedono a:

a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico venatoria;

b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al distretto venatorio.

3. Per favorire i cicli naturali di riproduzione, le immissioni di fauna sono ammesse nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e avvengono previo avviso di almeno quindici giorni alla struttura regionale competente in materia. Di ogni immissione viene redatto verbale di lancio da conservarsi a cura dell'azienda.

#### Capo III

### AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

#### Art. 13.

##### Requisiti per l'istituzione di azienda agri-turistico-venatoria

1. Ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge regionale 6/2008, i requisiti per l'istituzione di un'azienda agri-turistico-venatoria sono:

a) la proprietà o conduzione dei terreni;

b) l'iscrizione di almeno uno dei proprietari o dei conduttori nell'elenco degli operatori agrituristici, di cui all'art. 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo) e nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

c) l'iscrizione del legale rappresentante dell'istituenda azienda nell'elenco dei dirigenti venatori;

d) una superficie agro-silvo-pastorale non inferiore a 75 ettari per le isole, 150 ettari in pianura e 600 ettari in zona montana individuata ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 33/2002;

e) la continuità e la contiguità dei terreni ai sensi dell'art. 6, comma 2;

f) il possesso di spazi naturali permanenti non inferiori al 22 per cento della superficie del comprensorio dell'istituenda azienda in pianura o il possesso di una superficie a prato o a prato pascolo non inferiore al 5 per cento in zona montana.

2. L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge regionale 6/2008.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite su terreni non interessati da aree della Rete Natura 2000, da oasi di protezione, da zone di ripopolamento e cattura, da foreste demaniali, da biotopi e da eventuali altre aree sulle quali è vietata la caccia.

#### Art. 14. Modalità per ottenere l'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 2, il soggetto individuato come legale rappresentante presenta domanda, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In allegato alla domanda sono presentati i seguenti documenti:

a) atto da cui risulti l'individuazione del legale rappresentante e l'indicazione dei poteri ad esso attribuiti;

b) se azienda di tipo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altro atto attestante il titolo di proprietà o di conduzione dei terreni;

c) se azienda di tipo associativo, atto da cui risulti il consenso dei proprietari o conduttori a conferire i terreni;

d) elenco dei terreni, nel quale sono riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la tipologia dei terreni destinati a spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;

e) carta topografica in scala 1:25000 con la delimitazione dei confini dell'istituenda azienda;

f) planimetria catastale indicante i confini dell'istituenda azienda, i numeri catastali dei terreni e gli spazi naturali permanenti o prati o prati pascolo;

g) relazione tecnica contenente i seguenti elementi:

1) caratterizzazione ambientale del territorio indicante l'estensione totale, l'altimetria massima e minima, le diverse tipologie di coltivazione con relativo ettarraggio, nonché l'estensione delle restanti tipologie di uso del suolo;

2) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio;

3) un piano preventivo annuale delle immissioni;

4) planimetria dell'area 1:10.000 in cui sono evidenziate le tipologie ambientali.

3. I documenti di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono sottoscritti dal legale rappresentante.

4. Le immissioni possono riguardare esclusivamente le specie fagiano comune (*phasianus colchicus*), starna (*perdix perdix*) e quaglia comune (*coturnix coturnix*).

#### Art. 15. Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione di azienda agri-turistico-venatoria è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, dal legale rappresentante alla struttura regionale competente in materia faunistico venatoria almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Alla domanda di rinnovo sono allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante dalla quale risulti che non è variata la proprietà o la conduzione dei terreni facenti parte dell'azienda ovvero risultino le eventuali variazioni;

b) relazione tecnica contenente gli elementi di cui all'art. 14, comma 2, lettera g).


3. Il rinnovo dell'autorizzazione è rilasciato a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge regionale 6/2008, e previo parere del Comitato faunistico regionale e dell'ISPRA.

4. Il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione si conclude entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

#### Art. 16. Obblighi

1. Il legale rappresentante dell'azienda ha l'obbligo di accertarsi che le persone ammesse siano munite dei documenti per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità.

2. La fauna immessa risulta garantita sotto il profilo sanitario.



*Capo IV*

## DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIENDE VENATORIE

## Art. 17.

*Variationsi soggettive*

1. Entro sei mesi dal trasferimento per atto tra vivi o entro un anno dalla morte di un proprietario o conduttore dell'azienda faunistico-venatoria o dell'azienda agri-turistico-venatoria, i nuovi proprietari o conduttori o gli eredi comunicano il trasferimento di proprietà o conduzione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

2. In caso di trasformazione della tipologia di azienda ai sensi dell'art. 5, il legale rappresentante dell'azienda ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

3. La variazione del legale rappresentante dell'azienda è comunicata entro due mesi dal conferimento dell'incarico alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, allegando l'atto di conferimento.

## Art. 18.

*Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 2, 10 e 15 è revocata dalla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria:

*a)* per il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio dell'autorizzazione;

*b)* per non avere versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 6/2008;

*c)* per mancata iscrizione del legale rappresentante dell'azienda nell'elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, ai sensi dell'art. 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.

2. Per l'azienda faunistico-venatoria, l'autorizzazione è revocata, altresì, per il mancato impegno degli utili di gestione faunistico-venatoria al fine di essere investiti in progetti di miglioramento ambientale ai sensi dell'art. 23, comma 4, lettera *c)*, della legge regionale 6/2008.

*Capo IV*

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 19.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 20.

*Disposizione transitoria*

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali previgenti.

## Art. 21.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto:* IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

17R00497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 ottobre 2017, n. **0241/Pres.**

**Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2017)*

## IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 ottobre 2012 n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo del «Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 13 ottobre 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento ai sensi della legge regionale 20/12 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per l'adeguamento dei requisiti.**

(Omissis).

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 «Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione», di seguito denominata «Legge», detta disposizioni specifiche finalizzate alla definizione dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia convenzionate e non, delle strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali.

#### Art. 2.

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 36 della Legge, disciplina le seguenti materie:

*a)* Strutture di ricovero e custodia: caratteristiche, modalità di gestione, tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei comuni e convenzione tipo (art. 7 comma 7 della Legge);

*b)* Altre strutture di ricovero e custodia: requisiti (art. 8 comma 1 della Legge);

*c)* Strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, salvo il caso di attività di toelettatura: requisiti (art. 13 comma 3 lettera *b)* della Legge); *d)* Termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti (art. 37 comma 2 della Legge).

#### Art. 3.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

*a)* animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità; per le specie si rimanda all'allegato I del Regolamento (UE) n. 576/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere commerciale di animali da compagnia;

*b)* detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;

*c)* allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a tre femmine e dieci cuccioli per anno;

*d)* commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;

*e)* colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;

*f)* oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono definite dall'art. 4 del Regolamento recante caratteristiche e infrastrutture minime dell'oasi felina, responsabilità e doveri del detentore, ricovero d'autorità, modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore, requisiti dell'educatore cinofilo, misure generali di sicurezza e forme di promozione dell'accessibilità, forme diverse di applicazione del contratto di identificazione, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 20/12 (norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), approvato con decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2015, n. 127/Pres, di seguito denominato «Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015».

*g)* struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata convenzionata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale;

*h)* altre strutture di ricovero e custodia: strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali non convenzionate con i comuni, che detengono animali d'affezione con finalità prioritaria all'adozione;

*i)* reparto contumaciale: comprende il canile/gattile sanitario, pubblico o privato convenzionato, nel quale sono collocati i box e/o le gabbie di degenza in cui vengono posti gli animali ricoverati, ai sensi dell'art. 24 della Legge, per motivi sanitari, in isolamento, di emergenza medico-veterinaria o di non autosufficienza e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica;

*j)* BDR: Banca dati regionale degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 25 della legge.

### Capo II

STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA: CARATTERISTICHE FUNZIONALI, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E GESTIONALI, CONVENZIONE TIPO, AUTORIZZAZIONE

#### Art. 4.


##### Caratteristiche funzionali

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati. Per tali finalità vengono utilizzati:

*a)* i reparti contumaciali per cani (le spese di gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria sono a carico delle Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento dei cani a carico dei Comuni);

*b)* le strutture di ricovero e custodia permanente per cani;

*c)* i reparti contumaciali per gatti (le spese di gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria sono a carico delle Aziende sanitarie, le spese di custodia e mantenimento dei gatti a carico dei Comuni); *d)* le oasi feline; *e)* le strutture di ricovero e custodia per altri animali d'affezione.



2. Tutti i cani, i gatti ed i furetti ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 devono essere identificati mediante microchip e registrati in BDR;

3. Tutti i cani, i gatti ed i furetti, fatto salvo che nessun soggetto abbia avanzato i diritti di proprietà, compatibilmente con l'età e le condizioni di salute dell'animale, devono essere sterilizzati qualora la permanenza in struttura sia superiore ai 60 giorni.

4. L'eventuale decesso degli animali nelle strutture di cui al comma 1, deve essere certificato dal veterinario dell'Azienda Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura e deve essere registrato nella BDR secondo le modalità indicate dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge.

5. I reparti di cui al comma 1 lettera a) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare l'isolamento temporaneo per dieci giorni, ai sensi della normativa per la profilassi antirabbica, dei cani catturati o ritrovati e quelli di cui all'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5 della Legge. Tale periodo può essere inferiore in caso di riconsegna al proprietario o suo delegato o in funzione delle valutazioni del responsabile sanitario della struttura. Trascorso il periodo di isolamento, i cani sono trasferiti nel reparto di ricovero permanente, fatti salvi i casi di malattie infettive sospette o confermate, per le quali la permanenza nel reparto contumaciale viene valutata dal responsabile sanitario della struttura;

6. Le strutture di cui al comma 1 lettera b) devono assicurare i seguenti servizi:

a) ricovero e custodia dei cani catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) ricovero e custodia permanente dei cani nei casi di cui all'art. 5, comma 2, e all'art. 4, comma 5, della Legge, fino al loro affidamento a eventuali richiedenti;

c) assistenza veterinaria supportata da cartelle cliniche individuali a disposizione degli organi di controllo;

d) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà (opzionale).

7. I reparti di cui al comma 1 lettera c) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare il ricovero e la custodia di:

a) gatti facenti parte delle colonie/oasi feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio, necessitanti di cure veterinarie comprese le sterilizzazioni chirurgiche. La necessità di ricovero deve essere certificata dal veterinario dell'Azienda Sanitaria o dal responsabile sanitario della struttura. Copia della relativa certificazione viene trasmessa al Comune interessato;

b) gatti oggetto di rinuncia da parte del detentore con accertate abitudini domestiche, ai sensi dell'art. 5 comma 2 Legge;

c) gatti ricoverati d'autorità, per i quali venga disposto/accettato l'allontanamento dal territorio o dalla gestione del detentore ai sensi dell'art. 4 comma 5 Legge;

d) cuccioli di gatti catturati o ritrovati in stato di abbandono in attesa dell'adozione;

8. I reparti di cui al comma 1 lettera c) delle strutture pubbliche o private convenzionate devono assicurare l'isolamento temporaneo dei gatti di cui al comma 7 per dieci giorni. Tale periodo può essere inferiore in caso di riconsegna al detentore o in funzione delle valutazioni del responsabile sanitario della struttura. Trascorso il periodo di isolamento, fatti salvi i casi di malattie infettive sospette o confermate, per le quali la permanenza nel reparto contumaciale viene valutata dal responsabile sanitario della struttura:

a) i gatti facenti parte delle colonie/oasi feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio solo se ristabili, vengono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno della colonia/oasi felina di appartenenza o dal luogo dal quale sono stati prelevati, come da verbale di soccorso o in un'oasi felina;

b) i gatti facenti parte delle colonie feline e quelli comunque liberi ritrovati sul territorio, non ancora ristabili o comunque non autosufficienti, e quelli di cui al comma 7 lettera b) e c) vengono trasferiti in un'oasi felina di cui al comma 1 lettera d), sotto la supervisione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio.

9. Le oasi feline di cui al comma 1 lettera d), devono essere identificate dai Comuni in forma singola o associata e assicurare:

a) ricovero e custodia dei gatti di cui al comma 8 lettera b) per l'affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'art. 4 della Legge, se non reclamati entro sessanta giorni;

b) assistenza veterinaria;

10. I reparti di cui al comma 1 lettera e) devono assicurare il ricovero e custodia, dopo essere stati sottoposti al periodo di osservazione veterinaria, che in condizioni epidemiologiche favorevoli può essere inferiore ai dieci giorni, di:

a) animali d'affezione di cui all'allegato B al Regolamento approvato con DPRReg. 127/2015 ai sensi dell'art. 5 comma 2 e art. 4 comma 5 della Legge;

b) animali d'affezione di cui all'allegato B al Regolamento approvato con DPRReg. 127/2015 catturati ai sensi dell'art. 7 comma 8 e art. 16 comma 1 della Legge.

#### Art. 5.

##### *Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per cani*

1. Le strutture di nuova costruzione, possono ospitare un numero complessivo massimo di 200 cani e devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le strutture devono essere servite da strade di facile accesso, e devono essere posizionati appositi cartelli sulla viabilità pubblica per facilitare il raggiungimento delle stesse.

3. Le strutture devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica ed essere in possesso di idoneo impianto di smaltimento dei reflui allacciato alla rete fognaria. La depurazione in loco può essere effettuata, oltre che con depuratore, anche tramite sistemi di depurazione biologica (impianto a fanghi attivi, fitodepurazione, percolatore, ecc.). Nel caso non sia possibile ricorrere a tali sistemi si possono immettere tutti i reflui (feci e acque di lavaggio) in una vasca di raccolta a tenuta stagna, senza trattamenti, e smaltirli tramite ditte specializzate del settore. Le feci di cani di canile tal quali o come fanghi delle vasche di sedimentazione, non possono assolutamente essere distrutte come rifiuti urbani, ma la procedura necessita di specifica prescrizione dell'Autorità competente.

4. Le strutture devono essere recintate ad una altezza di almeno 2 metri e, per la tranquillità dei cani ricoverati il lato strada deve essere interdetto alla vista da una barriera visiva della stessa altezza del recinto.

5. Le strutture sono dotate di:

a) reparto contumaciale; tale reparto non è richiesto nelle strutture in cui viene effettuato solo il servizio di ricovero e custodia permanente;

b) reparto di ricovero e custodia permanente, separato dal reparto di cui alla lettera a); tale reparto non è richiesto nelle strutture sanitarie contumaciali, dalle quali i cani, trascorso il periodo di isolamento, sono trasferiti in una struttura di ricovero e custodia permanente;

c) locale ad uso ufficio con accesso ad internet;


d) locale per il personale che opera nella struttura, di dimensioni adeguate al numero i addetti, e servizi igienici;

e) studio, ambulatorio o clinica veterinaria autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente o convenzione con struttura veterinaria esterna con reperibilità h 24;

f) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;

g) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili; qualora i cani ospitati nella struttura siano alimentati con una dieta casalinga, il locale deve essere dotato di frigorifero o congelatore per la conservazione delle derrate fresche o congelate;

h) congelatore per il deposito temporaneo delle spoglie animali, in attesa del loro smaltimento con le modalità previste dalla vigente legislazione. Ogni carcassa di animale deve essere stoccata individualmente in un sacco nero chiuso con apposizione di cartellino identificativo che riporti specie, data di decesso, microchip.



6. I box del reparto contumacia di cui al comma 5, lettera a) sono destinati ad accogliere un solo cane e sono dotati dei seguenti requisiti:

a) superficie minima di 4 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; almeno 3 box di superficie minima di 10 metri quadrati, dei quali almeno 2 chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile, per ospitare cani di grande taglia;

b) separazioni fra i box contigui che impediscano qualsiasi contatto fra i cani;

c) recinti perimetrali dei box di altezza minima di 2,5 metri: qualora le suddivisioni perimetrali siano dotate di dispositivo anti-scavalcaimento, l'altezza minima è ridotta a 2 metri; la rete metallica deve essere saldamente fissata al suolo o interrata;

d) due ingressi per l'accesso, rispettivamente al cortile esterno e alla parte chiusa del box;

e) dispositivo di chiusura azionabile dall'esterno (ghigliottina) nella zona di passaggio tra parte chiusa e cortile esterno che separi le due parti, in modo da consentire al personale di accedere al box in condizioni di sicurezza, in presenza di cani mordaci o comunque di difficile gestione;

f) materiali di costruzione dei box (pareti, pavimenti e recinti) e delle attrezzature con cui i cani possono venire a contatto non lesivi per gli animali, ovvero privi di spigoli o sporgenze taglienti;

g) superfici dei box (pareti e pavimenti), costruite in materiale non deteriorabile, facilmente lavabili e disinfettabili;

h) pareti interne dei box, per un'altezza minima di 1,5 metri, lisce, con angoli arrotondati, ben connesse tra di loro e con il pavimento, al fine di agevolare le operazioni di pulizia e disinfezione;

i) pavimento dei box costruito e mantenuto in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non sdrucciolevole, pertanto sono da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati. Le griglie per il deflusso delle acque di lavaggio eventualmente presenti all'interno dei box, che non devono superare un terzo della superficie complessiva, devono permettere il calpestio anche degli animali di piccola taglia senza recare loro danno o difficoltà;

j) pavimento dei box leggermente inclinato per favorire il deflusso delle acque di lavaggio verso canalette di raccolta, in modo che non permangano ristagni d'acqua;

k) pianali rialzati o cuccie per il riposo degli animali, in materiale termoisolante, mantenuti in buone condizioni;

l) abbeveratoi fissi o dotati di dispositivo antiribaltamento;

m) ambienti chiusi dei box provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria; la quantità di polvere, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

n) almeno il 10 per cento dei box della struttura deve essere destinato al ricovero degli animali ammalati, debilitati, anziani, delle femmine partorienti e dei cuccioli; questi ultimi non devono essere stabulati individualmente fino al momento dell'affido al nuovo detentore o al termine del periodo di socializzazione; tali box devono essere dotati di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi in grado di garantire una temperatura minima di 15°C durante tutto l'arco dell'anno;

o) le strutture ubicate in comuni di aree climatiche «collina» e «montagna», come da dati ufficiali della Regione Friuli-Venezia Giulia, devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°C; le strutture ubicate in comuni di area climatica «pianura», come da dati ufficiali della Regione Friuli-Venezia Giulia, in caso di eventi eccezionali di freddo, devono essere dotate di strutture mobili di riscaldamento per garantire la temperatura di 10 gradi; anche le nuove strutture, ubicate in area climatica «pianura», devono essere dotate di un sistema di riscaldamento degli ambienti chiusi dei box in grado di garantire una temperatura minima di 10°.

p) in tutte le strutture le temperature minime e massime raggiunte all'interno dei box, in occasione dei picchi stagionali, non devono provocare sofferenza agli animali e comunque salvaguardando l'esigenze della razza e dell'età sotto la responsabilità del responsabile sanitario.

7. I box del reparto di ricovero e custodia permanente di cui al comma 5, lettera b) sono dotati dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 20 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie del box deve essere:

1) di almeno 40 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti;

2) di almeno 40 mq per più cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti; l'inserimento deve avvenire sotto la responsabilità del direttore sanitario della struttura;

b) requisiti di cui al comma 6 lettere da c) a g) e da i) a p); nel caso del requisito di cui alla lettera n), il box può avere una superficie inferiore rispetto a quanto previsto nel comma 7 lettera a);

c) sulla porta di ogni box deve essere apposta una scheda contenente il nome del cane/cani ricoverati, la data di nascita, l'indicazione del numero di microchip e il Comune di ritrovamento;

d) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'età dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cuccie individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili. In questo caso non sono previsti i requisiti di cui al comma 6 lettere d) ed e);

e) in funzione dell'indole dei cani ospitati il requisito di cui al comma 6 lettera e) è richiesto almeno nel 10% dei box della struttura;

f) la parte esterna del box deve essere dotata di idonea ombreggiatura naturale o artificiale per garantire il benessere animale nella stagione calda e deve prevedere uno spazio, pari almeno al 50 per cento in ghiaia a grana sottile o erba, permeabile e drenante per evitare ristagni.

8. Le strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente devono disporre di aree con manto naturale drenante, pianeggianti con pendenza inferiore al 5% e recintate, destinate allo sgambamento dei cani e alla socializzazione con le persone per le adozioni.

9. Le aree di sgambamento di cui al comma 8 devono avere degli elementi di arricchimento ambientale e di barriere visive ed aree rifugio che permettano ai cani di essere separati, se lo desiderano, dagli altri cani.

10. Eventuali maggiori dimensioni dei box o delle aree destinate allo sgambamento, o altre condizioni strutturali e/o gestionali che favoriscono il benessere degli animali, costituiscono titolo preferenziale nella stipula di convenzioni con i Comuni.

11. Nelle strutture in cui viene effettuato il servizio di ricovero e custodia permanente sono consentite le attività di allevamento e l'attività di pensione, purché tali attività vengano effettuate in un'area individuata sulla planimetria della struttura, in box contigui, dedicati e identificati per la destinazione d'uso, aventi le stesse caratteristiche del reparto di ricovero e custodia permanente.

#### Art. 6.

##### *Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia per gatti*

1. I reparti di cui al comma 1 lettera c) dell'art. 4 sono dotati dei seguenti requisiti:

a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;

b) gabbie collocate nei locali di cui alla lettera a) di dimensioni minime di metri 0,8x1x0,6; è tollerato uno scarto del 10% mantenendo tuttavia la stessa cubatura; le gabbie devono essere provviste di cassetta igienica ed abbeveratoio, nonché di divisorio verticale mobile per la separazione in due vani o altri dispositivi che consentano la pulizia;


c) requisiti di cui all'art. 5 comma 5 lettere da c) a h).

2. Le oasi feline di cui al comma 1 lettera d) dell'art. 4 sono dotate delle caratteristiche e dei requisiti strutturali previsti dall'art. 4 del Regolamento approvato con DPRES. 127/2015.

#### Art. 7.

##### *Requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia permanente per altri animali d'affezione*

1. Per quanto riguarda le specifiche tecniche concernenti la detenzione degli animali d'affezione diversi dai cani e gatti si rimanda all'allegato B al Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.



2. Nelle strutture di ricovero per animali d'affezione ai sensi dell'art. 7 comma 7 della legge deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario come meglio disciplinato dall'art. 9 comma 1 lettera b).

#### Art. 8.

##### *Requisiti gestionali del reparto contumacia*

1. I veterinari delle Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di:

- a) regolare e disciplinare il servizio di cattura e ritiro degli animali mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato;
- b) vigilare affinché le operazioni di cattura e di trasporto avvengano secondo le prescrizioni della vigente legislazione in materia;
- c) tenere la registrazione in BDR degli animali catturati, ritirati, restituiti, soppressi, deceduti;
- d) predisporre apposito certificato di accompagnamento delle spoglie degli animali deceduti, nel quale devono essere riportati i dati della scheda segnaletica nonché l'indicazione della struttura presso la quale le spoglie verranno distrutte;
- e) controllare che il valore nutritivo, la somministrazione dell'acqua di abbeverata e delle razioni corrispondano alle peculiari esigenze degli animali ricoverati;
- f) curare che le operazioni di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione siano regolarmente eseguite;
- g) segnalare al Responsabile del Servizio veterinario eventuali non conformità o disservizi e i necessari provvedimenti diretti a migliorarlo;
- h) assicurare il controllo e la profilassi della rabbia e delle altre malattie infettive degli animali ricoverati, compresi i trattamenti vaccinali e antiparassitari interni ed esterni;
- i) effettuare interventi di primo soccorso o determinati da situazioni di emergenza medico-veterinaria, o di non autosufficienza, nonché da situazioni di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica anche tramite convenzione con strutture esterne, con spese a carico dell'Azienda sanitaria territorialmente competente o dell'intestatario dell'animale, se rintracciabile.
- j) trasferire gli animali dal reparto contumacia al reparto permanente.

2. L'organizzazione dei relativi servizi viene regolamentata con apposito provvedimento emanato dal direttore dei Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria che deve prevedere:

- a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno due ore nel pomeriggio alla settimana oppure per appuntamento;
- b) la pronta disponibilità di un medico veterinario che possa essere contattato h 24 dal personale del 118;

#### Art. 9.

##### *Requisiti gestionali delle strutture di ricovero e custodia permanente*

1. Il responsabile della struttura deve garantire:

- a) l'orario di apertura al pubblico, esposto in modo ben visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura, per almeno due ore al giorno e per almeno 4 giorni alla settimana compreso il lunedì e il sabato; nel periodo estivo l'apertura al pubblico, deve protrarsi anche dopo le 17.00;
- b) la nomina di un veterinario libero professionista come responsabile sanitario che deve assicurare i compiti di cui alle lettere c), e), f), h) dell'art. 8;
- c) l'accudimento degli animali da parte di un numero sufficiente di addetti (almeno 1 addetto ogni 50 animali per pulizia, alimentazione, manutenzione ordinaria ecc.) aventi adeguate capacità conoscenze e competenze professionali;
- d) l'adozione di apposito provvedimento riguardante l'organizzazione dei relativi servizi, compreso l'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorità di controllo;

e) la presenza dei volontari di diverse associazioni ai sensi dell'art. 2 comma 371 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti degli animali, che abbiano fatto apposita richiesta;

f) l'accesso alla struttura al personale dei Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie competente per territorio, ai rappresentanti delle associazioni e degli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della Legge, al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato;

g) la somministrazione del cibo almeno una volta al giorno; agli animali gravidi e in lattazione, cuccioli, anziani e soggetti defedati, la somministrazione specifica viene effettuata frazionata in più momenti;

h) favorire la socializzazione con le persone;

i) la pulizia dei box, delle gabbie, dei contenitori per l'alimentazione e delle superfici a disposizione degli animali almeno una volta al giorno;

j) la manutenzione delle strutture fisse e mobili;

k) l'attuazione delle procedure di controllo, pulizia, disinfezione e disinfestazione mediante protocolli validati dal responsabile sanitario a disposizione per ogni richiesta da parte delle autorità di controllo;

l) la registrazione degli animali ospitati, ritirati, affidati, restituiti, soppressi o deceduti nella BDR secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge;

m) la registrazione entro 30 giorni dal ricovero delle informazioni utili e necessarie per l'affido, nell'applicativo della BDR denominato «Adotta un Amico», in modo da consentirne la fruizione da parte dei soggetti privati direttamente interessati;

n) l'affidamento, solo a titolo gratuito, secondo le modalità previste dalla BDR, degli animali ricoverati solo a soggetti privati che abbiano dichiarato per iscritto di garantire l'osservanza dell'art. 4 della Legge;

o) la consegna del libretto attestante i trattamenti effettuati da parte del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario al detentore del cane affidato.

2. Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, che unifica il servizio di mantenimento sull'intero territorio regionale contenente anche le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli animali è allegato parte integrante e sostanziale al presente regolamento.

#### Art. 10.

##### *Autorizzazione e controllo*

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria.

2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve essere inoltrata al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, istanza corredata dalla seguente documentazione:

a) Il gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di:

1) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

2) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);


3) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);

4) possedere i requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali;

b) planimetria della struttura in scala 1:100, riportante l'indicazione della rete idrica e degli scarichi e la destinazione d'uso dei locali;

c) relazione tecnica descrittiva degli impianti e delle attrezzature di cui la struttura è dotata, riportante l'indicazione del numero massimo di animali, distinti per specie, che la struttura può ospitare;

d) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue derivanti dall'attività;



e) certificato di agibilità;

f) copia dell'atto di nomina del veterinario libero professionista incaricato come responsabile sanitario con relativa assunzione di responsabilità da parte dello stesso;

g) dichiarazione che l'attività rispetta i requisiti definiti dalla legge e dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

3. Le strutture già in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovrà avvenire entro tre mesi dalla presentazione della domanda.

4. Le strutture già autorizzate ma non in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo.

5. Le Aziende per i servizi sanitari effettuano un controllo mensile, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, redigendo apposito verbale da trasmettere al Servizio veterinario della Regione.

### Capo III

#### ALTRE STRUTTURE DI RICOVERO E CUSTODIA: CARATTERISTICHE FUNZIONALI, REQUISITI STRUTTURALI E GESTIONALI, AUTORIZZAZIONE

#### Art. 11.

##### Caratteristiche funzionali

1. Le strutture di ricovero e custodia non convenzionate con i Comuni, ai sensi dell'art. 8 della Legge, che detengono animali d'affezione, con finalità prioritaria all'adozione, sono gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali.

#### Art. 12.

##### Requisiti strutturali

1. Le strutture di ricovero e custodia, ai sensi dell'art. 8 della legge devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali:

a) per i cani:

1) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile; qualora i box prevedano il ricovero di più di un cane, la superficie del box deve essere:

a) di almeno 30 mq per due cani di grossa taglia, dei quali almeno 4 metri quadrati chiusi e coperti;

b) di almeno 30 mq per più cani di taglia piccola/media e ciascun cane deve avere 1,5 metri quadrati chiusi e coperti;

2) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'età dei cani ospitati, l'ambiente chiuso può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cuce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili;

3) requisiti di cui all'art. 5 comma 6 lettera f), k), l), p); le nuove strutture devono essere realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati;

4) una zona recintata per lo sgambamento degli animali;

b) per i gatti:

1) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;

2) altezza minima dei locali di cui al punto 1) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq;

3) i locali di cui al punto 1) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalità;

4) parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui al punto 1) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalamento;

5) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettieri in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti;

c) per gli altri animali d'affezione: modalità di custodia previste dall'allegato B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

#### Art. 13.

##### Requisiti gestionali

1. La gestione delle strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 11 garantisce:

a) l'assistenza medica sugli animali, anche mediante apposite convenzioni con strutture veterinarie private;

b) il governo quotidiano degli animali, con riferimento all'alimentazione e all'abbeverata, alla pulizia dei box, all'attività motoria nell'area dedicata;

c) la gestione dei rifiuti speciali e dei sottoprodotti di origine animale;

d) la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e delle attrezzature;

f) la gestione di eventuale personale dipendente e non, con riferimento a turnazioni, presenze, infortuni e formazione.

2. La tenuta del registro di carico e scarico ai sensi dell'art. 15 della Legge, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge.

3. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'art. 6 della legge è garantito, ai fini ispettivi e di controllo, l'accesso alle strutture, ai sensi dell'art. 10 della Legge.

#### Art. 14.


##### Autorizzazione

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'art. 11, devono ottenere l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio.

2. Per ottenere l'autorizzazione sanitaria di cui al comma 1 deve essere inoltrata apposita istanza al suddetto servizio, da parte del legale rappresentante della struttura, dichiarando di possedere i requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13.

3. Le strutture già in possesso di autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13, richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio della nuova autorizzazione che dovrà avvenire entro tre mesi dalla domanda.

4. Le strutture già autorizzate ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 12 e 13, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo dell'autorizzazione al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di quarantotto mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo.



*Capo IV*

STRUTTURE PER ATTIVITÀ DI COMMERCIO, ALLEVAMENTO, ADDESTRAMENTO E CUSTODIA A FINI COMMERCIALI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TIPO MISURE MINIME DI SOSTEGNO, AUTORIZZAZIONE

## Art. 15.

*Caratteristiche funzionali*

1. Le strutture per attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali riguardano:

- a) le pensioni per cani;
- b) le pensioni per gatti;
- c) l'allevamento per cani;
- d) l'allevamento per gatti;
- e) i negozi di vendita di animali d'affezione;
- f) l'addestramento di cani;
- g) le attività di toelettatura.

## Art. 16.

*Requisiti strutturali delle pensioni per cani*

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le pensioni per cani già esistenti che prevedono una detenzione temporanea dei cani, devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali:

a) superficie minima a disposizione per ogni cane ospitato pari a 15 metri quadrati, dei quali almeno 2 metri quadrati chiusi e coperti e i restanti adibiti a cortile;

b) nelle strutture esistenti ubicate in comuni di area climatica «pianura» e in funzione della razza, del peso, dell'indole e dell'età dei cani ospitati, l'ambiente chiuso di cui alla lettera a) del presente comma può essere sostituito da una tettoia coperta delle stesse dimensioni aperta su un lato sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche centimetro dal livello del terreno e con leggera pendenza; la direzione della tettoia deve tener conto dei venti dominanti e della direzione del sole; sotto la stessa sono collocate cuce individuali in materiale termoisolante, lavabili e disinfettabili;

c) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera d), f), g), comma 6 lettera c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), comma 7 lett. f).

3. Se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previste nel punto 1 dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

4. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti.

## Art. 17.

*Requisiti strutturali delle pensioni per gatti*

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le pensioni per gatti già esistenti devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti:

a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;

b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq;

c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili;

d) i locali di cui alla lettera a) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalità;

e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente pavimentate, dotate di recinzione alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalco;

f) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettieri in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti;

g) requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera d), f), g).

3. I gatti di detentori diversi devono essere tenuti separati.

4. L'eventuale zona esterna deve essere predisposta per offrire protezione dai raggi solari (obbligatoria nel periodo estivo).

5. Le strutture devono garantire la gestione delle emergenze e l'assistenza veterinaria agli animali presenti.

## Art. 18.

*Requisiti strutturali dell'allevamento per cani*

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.

2. Le strutture già esistenti devono essere dotate almeno dei requisiti strutturali di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera c), d), e), f), g), h) comma 6 lettera c), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), comma 7 lettera a), d), f), comma 8, comma 9.

3. Le strutture devono essere dotate di almeno un locale identificato per uso infermeria e dotato di climatizzazione ambientale che assicuri una temperatura fra i 15 e i 25 gradi.

4. I cuccioli non devono essere stabulati individualmente e possono essere tenuti in box con superficie inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 5 comma 7 lettera a), fino al momento dell'affido al nuovo detentore o fino al termine del periodo di socializzazione.

5. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i cani vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previste nel punto 1 dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

## Art. 19.

*Requisiti strutturali dell'allevamento per gatti*

1. Le strutture di nuova costruzione, devono essere realizzate secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale e realizzate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati. L'area su cui realizzare la nuova struttura deve essere facilmente raggiungibile, non soggetta ad allagamenti, esondazioni o smottamenti.


2. Le strutture già esistenti devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti strutturali:

a) locali chiusi finestrati, con un idoneo ricambio d'aria, e temperatura compresa fra i 15 e i 30 gradi;

b) altezza minima dei locali di cui alla lettera a) pari a metri 2,5 e superficie non inferiore ai 10 mq con uno spazio per ciascun gatto di almeno 1,5 mq;

c) le superfici delle aree di cui alla lettera a) sono costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili;

d) i locali di cui alla lettera a) sono dotati di mensole, scalette o gradoni o di altri arricchimenti ambientali che permettano di moltiplicare gli spazi e sfruttare la tridimensionalità;



e) eventuali parti scoperte con vegetazione adatta a creare zone d'ombra, comunicanti con i locali di cui alla lettera a) parzialmente pavimentate, dotate di recinzioni alte due metri, chiuse verso l'alto, o di altezza minima di due metri e cinquanta e di adeguati sistemi antiscavalcamiento;

f) siti di alimentazione, abbeveratoi e lettieri in numero adeguato ai gatti ospitati quotidianamente puliti;

g) requisiti di cui all'art. 5 comma 3, comma 5 lettera c), d), e), f), g), h).

3. Per quanto attiene all'allevamento amatoriale, se i gatti vengono tenuti in ambiente domestico chiuso, si fa riferimento alle modalità di custodia previste nel punto 2 dell'allegato A del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

#### Art. 20.

##### *Requisiti strutturali dei negozi di vendita di animali d'affezione*

1. I locali in cui si commercializzano animali d'affezione, devono essere realizzati secondo le vigenti norme urbanistiche, di igiene pubblica ed ambientale.

2. I negozi già esistenti devono essere dotati:

a) locale o spazio chiuso (armadio) destinato esclusivamente allo stoccaggio di attrezzature e prodotti da utilizzarsi per la pulizia, disinfezione e disinfestazione;

b) locale per il deposito e la conservazione degli alimenti e per la preparazione del cibo, dotato di attrezzature per il lavaggio delle suppellettili essere forniti di acqua potabile e possedere pavimenti impermeabili, lavabili e disinfestabili.

c) recinti/box, riferiti alla taglia degli animali, da permettere adeguato movimento ed esposti solo durante l'orario di apertura al pubblico e per il tempo massimo compatibile con le esigenze fisiologiche ed etologiche; il recinto/box deve essere dotato di uno schermo/tenda in modo che la visione degli animali sia preclusa durante l'orario di chiusura, al fine di garantire un adeguato periodo di riposo.

3. Per quanto attiene alle modalità di custodia degli animali si rimanda per cani e gatti all'allegato A paragrafo 3 punto 5) e paragrafo 4 punto 5 lettera a) e per gli altri animali d'affezione diversi dai cani e gatti all'allegato B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015.

#### Art. 21.

##### *Requisiti strutturali dell'attività di addestramento di cani*

1. Si individuano due tipologie nell'ambito della attività di addestramento e/o rieducazione dei cani:

a) a domicilio del detentore (senza struttura fissa);

b) presso campi di addestramento attrezzati e autorizzati.

2. Le strutture di cui al comma 1 lettera b) devono essere dotate almeno dei seguenti requisiti: a) superficie idonea proporzionata alle esigenze dell'attività da svolgere; b) area recintata sino a terra con rete metallica di altezza non inferiore a 2 metri; c) superficie a prato da tenere sfalcato corto, con controllo degli infestanti; d) punto di abbeverata; e) obbligo di raccolta quotidiana delle deiezioni alla fine di ogni attività; f) attrezzatura idonea al tipo di addestramento indicato nella relazione tecnica; g) apposizione di idonea cartellonistica sulla viabilità di accesso pubblica per segnalare le modalità di accesso al campo.

3. Le strutture di nuova costruzione, oltre ai requisiti di cui al comma 2 devono essere collocate ad almeno 200 metri di distanza dai centri abitati e secondo le vigenti norme urbanistiche.

#### Art. 22.

##### *Requisiti gestionali per pensione per cani e gatti, allevamento per cani e gatti, negozi di vendita di animali d'affezione*

1. Il responsabile, i suoi addetti o incaricati devono:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);

b) non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);

c) possedere le cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

d) tenere un registro di carico e scarico degli animali ai sensi dell'art. 13 della legge e secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge;

e) rispettare le modalità di custodia riferite alla commercializzazione ai sensi dell'allegato A e B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015;

f) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria.

#### Art. 23.

##### *Requisiti gestionali dell'attività di addestramento di cani*

1. Per esercitare l'attività di cui all'art. 21 comma 1 lettera a), gli operatori che si occupano di addestramento e educazione, a qualunque titolo, professionale o privato, presentano al Comune di residenza e all'Azienda per i servizi sanitari:

a) autodichiarazione corredata da curriculum formativo e professionale ai termini di legge;

b) attestato di partecipazione a corsi riguardanti l'addestramento e/o educazione e il benessere animale; i percorsi formativi rientrano in una o più delle seguenti categorie:

1) corsi di formazione svolti dalle associazioni riconosciute di educatori cinofili, dall'ENCI o da altre associazioni riconosciute con finalità statutarie che comprendano l'educazione cinofila e l'addestramento;

2) laurea o master di un'Università italiana nell'ambito del comportamento canino e dell'educazione cinofila, medico veterinario esperto in comportamento animale, medico veterinario comportamentista o titoli equipollenti italiani o esteri valutati dall'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio;

c) autodichiarazione redatta sotto forma di atto notorio di non essere stati sanzionati o condannati, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);

d) codice fiscale; e) iscrizione alla Camera di Commercio e/o partita Iva;

f) relazione tecnica sul tipo di attività che si svolge o che si intende svolgere.

2. Per esercitare l'attività di cui all'art. 21 comma 1 lettera b), il Responsabile della struttura deve:

a) essere un addestratore o educatore che soddisfa i requisiti di cui al comma 1;

b) predisporre un manuale di buone pratiche per la gestione dell'attività che descriva le attività e le attrezzature, con orario di utilizzo e indicazione degli operatori che utilizzano il campo;


c) garantire l'assistenza sanitaria veterinaria per prestazioni veterinarie urgenti per prestazioni veterinarie urgenti.

3. Il responsabile dell'attività di cui al comma 1 e 2, ai sensi dell'art. 14 della Legge, ha l'obbligo di tenere un registro nel quale registrare l'attività. I dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di addestramento che deve essere vidimato dall'Azienda sanitaria.

#### Art. 24.

##### *Nulla osta*

1. Le attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, di cui all'articolo all'art. 15 sono sottoposte al nulla osta ai sensi dell'art. 13 della Legge.



2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio Veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio, e contiene le indicazioni relative alla/le specie degli animali d'affezione che si intende commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio Veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.

3. Il titolare dell'attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, al fine del rilascio del nulla osta, salvo il caso di attività di toelettatura, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);

c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);

d) possedere le cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;

e) possedere i requisiti prescritti dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attività;

f) assicurare le modalità di custodia riferite alla commercializzazione degli animali d'affezione ai sensi dell'allegato A e B del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 127/2015;

g) assicurare la tenuta, per le attività di vendita di animali di un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal manuale operativo ai sensi dell'art. 25 della Legge; per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e dovrà riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico sarà registrato per singole partite.

4. Il titolare di attività di toelettatura, al fine del rilascio del nulla osta, deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara di:

a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

b) essere in possesso dei requisiti morali (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773);

c) non essere stato sanzionato o condannato, anche in accordo fra le parti ai sensi dell'art 444 c.p.p., per reati contro gli animali e di non avere procedimenti penali in corso per reati in tale ambito o conclusi a seguito di cause di richiesta di misure che comportino estinzione del reato (es. oblazione, messa alla prova);

d) possedere i requisiti di professionalità e conoscenza specifica, per garantire il benessere degli animali, ottenuta tramite la partecipazione a corsi di settore;

e) possedere sistemi per la sanificazione chimica degli strumenti (forbici, spazzole) e un adeguato sistema per la disinfezione degli strumenti.

5. I Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie provvederanno alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, sul rispetto della normativa vigente e del decreto del Presidente della Repubblica 320/54, del presente regolamento e delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.

6. Le strutture di cui al comma 4 già in possesso di nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono presentare, la domanda di rinnovo della stessa al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, che potrà rinnovare il nulla osta qualora soddisfatti i requisiti di cui al comma 4, entro 6 mesi dalla domanda.

7. Le strutture di cui al comma 3 già in possesso di nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attività; richiedono, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio, un sopralluogo teso alla verifica dei requisiti al fine del rilascio del nuovo nulla osta che dovrà avvenire entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

8. Le strutture di cui al comma 3 già in possesso di nulla osta ma non in possesso di tutti i requisiti prescritti dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 a seconda del tipo di attività, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo del nulla osta al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, corredata da un progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di ventiquattro mesi a decorrere dalla presentazione della domanda al fine del rilascio del nulla osta da parte dell'Azienda sanitaria, previo sopralluogo.

#### Capo V

#### ABROGAZIONI

#### Art. 25.

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

#### Capo VI

#### ENTRATA IN VIGORE


#### Art. 26.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Omissis).

VISTO, *Il presidente*: SERRACCHIANI

17R00515



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2017, n. 20.

**Disposizioni per la ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del terzo settore alla concertazione regionale e locale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte I n. 281 del 10 ottobre 2017)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni di adeguamento delle leggi regionali vigenti in materia di Terzo settore volte alla ridefinizione, semplificazione e armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti dello stesso Terzo settore alla concertazione regionale e locale delle politiche di loro interesse, in armonia con le norme di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Art. 2.

*Forme di partecipazione*

1. I soggetti del Terzo settore partecipano alla concertazione regionale tramite la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e gli organismi ad essa collegati.

2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti a livello territoriale e regionale da soggetti del Terzo settore iscritti nei rispettivi registri.

3. Gli organismi associativi unitari di cui al comma 2 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e prevedere espressamente nei propri statuti:

- a) la democraticità della struttura;
- b) i criteri per l'accesso degli aderenti che consentano l'adesione di tutti i soggetti iscritti nei registri;
- c) le forme di elettività degli organi associativi;
- d) le modalità di controllo da parte degli associati;
- e) le garanzie di trasparenza.

4. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui al comma 1, promuove la costituzione degli organismi associativi unitari di cui al comma 2 qualora non esistenti.

5. Agli organismi associativi unitari di cui al comma 2 fanno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

Art. 3.

*Osservatorio regionale del Terzo settore*

1. È istituito l'Osservatorio regionale del Terzo settore quale sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 2, composto da rappresentanti dei soggetti del Terzo settore, quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto stabilisce:

- a) la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1;
- b) l'eventuale integrazione della composizione dell'Osservatorio con rappresentanti di ulteriori soggetti del Terzo settore;
- c) le forme di raccordo e confronto tra l'Osservatorio e la stessa Conferenza regionale del Terzo settore.

3. L'Osservatorio, organo consultivo a supporto delle attività della Conferenza del Terzo settore, assolve alle seguenti funzioni:

- a) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto attento con le realtà associative di base;
- b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore, nonché raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività dello stesso Terzo settore;

c) proporre alla Conferenza del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;

d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia di Terzo settore.

4. La partecipazione all'Osservatorio regionale del Terzo settore non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi di spesa a carico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4.

*Assemblea regionale del Terzo settore*

1. La Regione, sentiti la Conferenza regionale del Terzo settore e l'Osservatorio regionale del Terzo settore, indice l'assemblea regionale del Terzo settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale. L'assemblea è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ed è indetta di norma ogni due anni.



2. Sono invitati a partecipare all'assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), le fondazioni bancarie previste dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 (delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non iscritte nei registri.

3. All'assemblea regionale del Terzo settore viene presentato un rapporto dei Centri di servizio per il volontariato di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 sulle attività svolte.

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 34 del 2002*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo») è sostituita dalla seguente:

«*f*) la democraticità dell'ordinamento interno ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale nonché l'effettività del rapporto associativo.»

#### Art. 6.

##### *Norma transitoria*

1. I componenti degli osservatori regionali del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano il loro mandato fino all'insediamento dell'Osservatorio previsto all'art. 3.

#### Art. 7.

##### *Abrogazione di norme*

1. L'art. 14 della legge regionale n. 34 del 2002 è abrogato.

2. Gli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 «Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26») sono abrogati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 ottobre 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00456

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 58.

**Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla l.r. 86/2016.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 25 ottobre 2017)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

#### Art. 1.

##### *Bed and breakfast. Modifiche all'art. 56 della legge regionale 86/2016*

1. Al comma 3 dell'art. 56 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (testo unico del sistema turistico regionale), dopo le parole: «in forma imprenditoriale» sono inserite le seguenti: «può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e».

#### Art. 2.

##### *Comunicazione iniziale e periodica. Modifiche all'art. 83 della legge regionale 86/2016*

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 86/2016 è sostituita dalla seguente:

«*b*) in caso di variazione delle caratteristiche, entro il termine del 30 aprile successivo alla variazione.»



## Art. 3.

*Norme transitorie. Modifiche all'art. 159 della legge regionale 86/2016*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 159 della legge regionale 86/2016 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli affittacamere che alla data di entrata in vigore della presente legge somministrano alimenti e bevande agli alloggiati ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge regionale 42/2000, che abbiano assunto o meno la denominazione di bed and breakfast ai sensi della medesima disposizione, qualora intendano continuare l'attività di somministrazione, entro dodici mesi dalla data predetta, provvedono:

a) qualora intendano somministrare solo la prima colazione, ad effettuare una comunicazione allo SUAP competente per territorio con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a) o b);

b) qualora intendano somministrare alimenti e bevande, a presentare la SCIA allo SUAP competente per territorio, con la quale assumono la denominazione di bed and breakfast in forma imprenditoriale, ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera a); qualora già esercitino l'attività in forma imprenditoriale, in luogo della presentazione della SCIA effettuano una comunicazione.».

## Art. 4.

*Norma transitoria in materia di sanzioni*

1. Il regime sanzionatorio di cui all'art. 86, comma 1, della legge regionale 86/2016, relativo alla comunicazione da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, non trova applicazione qualora non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione e i relativi procedimenti sanzionatori eventualmente in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati.

## Art. 5.

*Abrogazioni*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 86/2016:

- a) i commi 5 e 6 dell'art. 55;
- b) il comma 4 dell'art. 60.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2017.

(*Omissis*).

17R00499

LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2017, n. 59.

**Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 25 ottobre 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Oggetto e finalità. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 7/2005*

1. Nel comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) le parole: «i prelievi di fauna ittica mediante l'attività di pesca» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della presente legge sono considerati fauna ittica i pesci viventi nelle acque interne».

Art. 2.

*Acque interne. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 7/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:


«3. Sono considerate acque interne di interesse per la pesca tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque stesse, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 7/2005 è inserito il seguente:

«3-bis. Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e inserite in un apposito elenco.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 7/2005 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Gli invasi naturali ed artificiali presenti all'interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della presente legge, dai comuni competenti per territorio.».



## Art. 3.

*Consulta ittica regionale. Modifiche all'art. 4 della legge regionale 7/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato ed è composta:

- a) dal dirigente regionale competente;
- b) dai rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti di cui all'art. 4-ter;
- c) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale;
- d) da due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale;
- e) dal responsabile della struttura competente in materia di mare dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) o suo delegato.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 7/2005 è inserito il seguente:

«2-bis. Per argomenti di particolare rilievo scientifico il presidente della Consulta, anche su proposta della maggioranza dei componenti della stessa, può richiedere la partecipazione di esperti di istituti di ricerca ed università.»

## Art. 4.

*Esercizio di funzioni con soggetti terzi. Modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 7/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La competente struttura della Giunta regionale, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in particolare delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell'elenco di cui all'art. 4-ter, per l'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) gestione delle zone di frega;
- b) gestione delle zone di protezione parziale o totale della fauna ittica;
- c) gestione delle zone a regolamento specifico;
- d) gestione di campi gara;
- e) rilevazione dei retoni di cui all'art. 13 e degli impianti fissi di pesca;
- f) gestione degli incubatoi ittici pubblici;
- g) recupero del novellame in acque dove esso non abbia possibilità di sicuro sviluppo e sua ridestinazione;
- h) recupero della fauna ittica a rischio ed interventi di emergenza per la sua tutela;
- i) interventi di contenimento o riduzione e controllo di cui all'art. 8, comma 3, lettera e)».

## Art. 5.

*Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale 7/2005*

1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche). — 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 17 ottobre 2017, n. 59 (Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla legge regionale 7/2005), istituisce con deliberazione, presso la competente struttura, l'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche.

2. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o essere iscritte nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati");

b) avere un minimo di trecento soci residenti in Toscana;

c) avere un'articolazione territoriale su almeno tre sedi provinciali in Toscana;

d) avere tra i propri fini statuari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica.

3. Le associazioni aventi i requisiti di cui al comma 2, presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, richiesta di iscrizione all'elenco alla competente struttura della Giunta regionale, che la approva entro il 31 gennaio dell'anno successivo.


4. I requisiti di cui al comma 2 sono verificati dalla competente struttura della Giunta regionale con periodicità annuale e la verifica della perdita di uno o più degli stessi determina la cancellazione dall'elenco delle associazioni.»

## Art. 6.

*Concessione di acqua per la piscicoltura. Modifiche all'art. 7 della legge regionale 7/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale, per una durata non superiore a dieci anni.»



## Art. 7.

*Piano regionale per la pesca nelle acque interne. Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 7/2005*

1. L'art. 8 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Piano regionale per la pesca nelle acque interne*). — 1. Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca di cui all'art. 2 sono soggette a pianificazione.

2. Il Consiglio regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne.

3. Il piano regionale per la pesca nelle acque interne indica in particolare:

a) la suddivisione in zone ittiche, indicate all'art. 10, comma 1, dei corpi idrici di cui all'art. 2, comma 3-bis;

b) i criteri per la realizzazione e la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) la misura dei prelievi per la pesca dilettantistica, sportiva e professionale, relativamente a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni della fauna ittica prelevabile;

d) l'elenco delle specie ittiche autoctone e le misure di tutela da adottare per la loro conservazione;

e) l'elenco delle specie ittiche alloctone che necessitano di interventi di contenimento o riduzione ed i relativi metodi di controllo da adottare;

f) le linee di indirizzo per le immissioni ittiche ed i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;

g) i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni di cui all'art. 13, tenuto conto dei valori storici e paesaggistici, delle tradizioni e delle consuetudini, nonché della sostenibilità rispetto alla risorsa ittica, determinandone altresì le modalità di esercizio e le misure;

h) ogni ulteriore elemento utile a conseguire le finalità della presente legge.

Per la predisposizione e il monitoraggio del piano di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'ARPAT e può avvalersi del supporto tecnico scientifico di istituti di ricerca ed università.»

## Art. 8.

*Impianti per la pesca a pagamento. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 7/2005*

1. L'art. 12 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Impianti per la pesca a pagamento*). —

1. L'esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private, o pubbliche in derivazione, è comunicato alla competente struttura della Giunta regionale, allegando la seguente documentazione:

a) mappa topografica dell'area in cui ricade l'impianto;

b) indicazione delle specie ittiche presenti e di quelle che si intende immettere;

c) indicazione della connettività, in entrata ed in uscita, con il reticolo idrografico pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la competente struttura della Giunta regionale può disporre, in particolare quando l'impianto sia in collegamento con acque pubbliche, limitazioni relativamente alle specie ittiche che possono essere immesse ed in merito all'adozione di misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.

3. La competente struttura della Giunta regionale può disporre sopralluoghi negli impianti di cui al comma 1.

4. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.

5. Ai fruitori dell'impianto non è concesso asportare fauna ittica viva.»

## Art. 9.

*Retoni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale 7/2005*

1. I commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 7/2005 sono abrogati.

2. Il comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«6. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 59/2017, è vietata l'installazione di nuovi retoni fino all'approvazione del piano di cui all'art. 8.»

## Art. 10.

*Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 7/2005*

1. L'art. 14 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Interventi sui corpi idrici e salvaguardia dell'ittiofauna*). — 1. L'immissione nelle acque interne della Regione di specie ittiche alloctone è vietata.

2. La struttura della Giunta regionale competente in materia di difesa del suolo, in caso di interventi che comportino sommovimento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, con il rilascio dell'autorizzazione prescrive obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica ed indicazioni operative volte a minimizzare gli impatti sull'ittiofauna, determinati dalla struttura competente in materia di pesca nelle acque interne sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. Nel caso di opere e interventi che comunque comportino la limitazione, anche temporanea, delle condizioni biogeniche del corpo idrico, sono previsti obblighi ittiogenici per la ricostituzione della popolazione ittica nel rispetto delle procedure di cui al comma 2.

4. I progetti delle opere pubbliche regionali, delle opere di interesse pubblico e delle opere private che comportino un'interruzione della continuità fluviale prevedono la costruzione di strutture idonee a consentire la risalita ed il libero spostamento delle specie ittiche; nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Regione una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua. In caso di opere regionali sono previste misure di mitigazione.»



## Art. 11.

*Licenze di pesca. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 7/2005*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 7/2005 è sostituita dalla seguente:

«*d*) licenza di tipo D: di durata giornaliera, autorizza la pesca sportiva nell'ambito delle manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione di cui all'art. 21.».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 7/2005 le parole: «decorrono dal versamento della tassa» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono dalla data del versamento della tassa».

## Art. 12.

*Pesca dilettantistica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale 7/2005*

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 7/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) agli incaricati di pubbliche funzioni autorizzati dalla Regione o da enti locali, nell'esercizio delle proprie competenze;».

## Art. 13.

*Commercio e detenzione di specie ittiche. Modifiche all'art. 18 della legge regionale 7/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 7/2005 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. È vietato il commercio di pesci catturati nell'esercizio della pesca dilettantistica.».

## Art. 14.

*Divieti. Inserimento dell'art. 18-bis nella legge regionale 7/2005*

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale 7/2005 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (*Divieti*). — 1. È vietato disporre reti da pesca a una distanza inferiore a 30 metri da scale di monta, prese d'acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, dalle arcate dei ponti e da sbarramenti dei corsi d'acqua.

2. Sono altresì vietate le seguenti attività:

- a*) la pesca con le mani;
- b*) la pesca subacquea;
- c*) l'uso di sorgenti luminose per attirare la fauna ittica;
- d*) la pesca mediante prosciugamento;
- e*) la pesca con materiale esplodente;
- f*) la pesca con la corrente elettrica;
- g*) la pesca e la pastorazione con sangue o con attanti chimici, ovvero con sostanze che li contengano;
- h*) la pesca mediante sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere la fauna ittica, nonché la raccolta ed il commercio degli esemplari storditi o uccisi;

*i*) la pesca mediante ancorette a lancio e strappo.

*j*) la pesca con l'utilizzo di specie vertebrate vive come esca.

3. È vietato abbandonare sul luogo di pesca esche, ami innescati, fili, pesci o quant'altro possa essere causa di inquinamento, danneggiamento di altre specie o turbativa, anche estetica, dei luoghi.

4. È fatto divieto di pesca nei corsi d'acqua soggetti ad asciutta laddove il tratto bagnato continuativamente da acque defluenti sia lungo meno di 200 metri.

5. È vietata l'immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza il documento di trasporto rilasciato dall'ente gestore per gli impianti ittici pubblici o senza autorizzazione della Regione.

6. Nell'esercizio di pesca con la bilancia è vietata la pastorazione.

7. È vietato trasferire da un luogo ad un altro fauna ittica viva prelevata nell'esercizio della pesca dilettantistica, salvo i casi espressamente autorizzati dalla Regione e gli interventi di cui all'art. 4-bis, comma 1, lettere *g*) e *h*).

8. È vietato impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponendo in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o recare molestie ai pescatori nel corso delle loro attività.».

## Art. 15.

*Sanzioni amministrative. Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale 7/2005*

1. L'art. 19 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.

2. Chi, pur essendone munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 30,00. Se entro dieci giorni dalla contestazione il soggetto non provvede a dimostrare il possesso della licenza valida al momento del controllo, all'organo che ha operato l'accertamento, è contestata anche la violazione di cui al comma 1.

3. Chi causa morie di fauna ittica è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00. I responsabili sono inoltre tenuti a risarcire alla Regione i costi per la ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e per l'eventuale ripristino del corpo idrico.

4. La violazione dei divieti di cui all'art. 18-bis, commi 5 e 7, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00, per ciascun capo.



5. La violazione dei divieti di cui all'art. 18 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00, e un'ulteriore sanzione da euro 40,00 a euro 240,00 per ciascun capo. 6. La violazione dei divieti di cui all'art. 18-bis, commi 1 e 4, e la violazione alle disposizioni sui luoghi e tempi per l'esercizio della pesca di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

7. La violazione delle disposizioni sui limiti di cattura della fauna ittica di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10,00 a euro 60,00 per ogni capo.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, lettere d) e f), della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), la violazione dei divieti di cui all'art. 18-bis, commi 2, e 6 e la violazione delle disposizioni sulle modalità e mezzi consentiti per l'esercizio della pesca di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00; in caso di uso di mezzi vietati su specie vietate, o di misura vietata, la sanzione è raddoppiata.

9. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1, lettera h), relativamente alla tabellazione abusiva, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 30,00 a euro 180,00.

10. La violazione del divieto di cui all'art. 18-bis, comma 8, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00.

11. Le violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento attuativo della stessa non espressamente richiamate nel presente articolo, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

12. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui le infrazioni siano state commesse da uno dei soggetti di cui all'art. 20.

13. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni alla presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).».

#### Art. 16.

##### *Vigilanza e sanzioni. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale 7/2005*

1. L'art. 20 della legge regionale 7/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Vigilanza e sanzioni*). — 1. Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e

regionali, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni dei pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni di cui all'art. 4-ter, delle associazioni venatorie di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed altri ai quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata.

2. L'attività di vigilanza ittica volontaria è svolta dai soggetti appartenenti alle associazioni di cui al comma 1 che abbiano conseguito l'attestato di idoneità rilasciato dalla competente struttura della Giunta regionale ai sensi dell'art. 20-bis ed in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria.

3. Nell'esercizio della vigilanza i soggetti di cui al comma 1, possono chiedere l'esibizione della licenza, del pescato, di attrezzature da pesca, esche e pasture alle persone trovate in esercizio o attitudine di pesca.».

#### Art. 17.

##### *Guardie ittiche volontarie. Inserimento dell'art. 20-bis nella legge regionale 7/2005*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 7/2005 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Guardie ittiche volontarie*). — 1. La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta, ai sensi dell'art. 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell'art. 163, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato ai sensi del presente articolo.

2. L'attestato di idoneità è rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame di idoneità.

3. L'esame di idoneità concerne le materie di ecologia e zoologia ittica, legislazione in materia di pesca e tecniche e attrezzature da pesca, nonché le nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica.

4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dal direttore della competente direzione della Giunta regionale e composta da massimo sei membri. La composizione, l'articolazione territoriale e le regole per il funzionamento della commissione d'esame sono definite con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 59/2017.



5. Per la preparazione all'esame di idoneità la Regione può istituire corsi aventi ad oggetto le materie di cui al comma 3.

6. I corsi di cui al comma 5 possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui all'art. 4-ter, previo nulla osta della Regione.

7. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 59/2017, siano in possesso della qualifica di guardia ittica volontaria, continuano a svolgere le funzioni di vigilanza, senza necessità di conseguire l'abilitazione di cui al comma 2. Detti soggetti devono partecipare ai corsi di cui al comma 5, entro un anno dalla prima attivazione degli stessi, con frequenza obbligatoria per almeno due terzi dei giorni previsti.».

#### Art. 18.

*Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 21 della legge regionale 7/2005*

1. La lettera j) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 7/2005 è sostituita dalla seguente:

«j) i prelievi a fini di studio e tutela.».

2. La lettera k) dell'art. 21 della legge regionale 7/2005 è abrogata.

#### Art. 19.

*Norma transitoria*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale modifica il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 2005, n. 54/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7).

2. Le modifiche alla legge regionale 7/2005 apportate con la presente legge sono efficaci a far data dall'entrata in vigore delle modifi che al regolamento di cui al comma 1.

3. L'efficacia delle modifiche all'art. 4-bis della legge regionale 7/2005 decorre dalla data di istituzione dell'elenco di cui all'art. 4-ter.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 17 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 ottobre 2017.

(Omissis).

17R00500

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2017, n. 60.

**Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 25 ottobre 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:  
(Omissis).

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) promuovere e assicurare i diritti della persona con disabilità sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e inclusione sociale;

b) rimuovere e prevenire le condizioni che impediscono alla persona con disabilità il raggiungimento della propria autodeterminazione;

c) favorire la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, promuovendo interventi finalizzati all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse;

d) regolare l'attività dei soggetti pubblici e privati diretta a eliminare situazioni di rischio, di ostacolo o di impedimento alla mobilità e fruibilità generale derivanti da barriere architettoniche e sensoriali;


e) assicurare il diritto all'informazione delle persone con disabilità anche mediante lo sviluppo del portale regionale della disabilità.

Art. 2.

*Linguaggio*

1. Nelle leggi, regolamenti e atti amministrativi regionali sono utilizzati esclusivamente i termini «disabilità» e «persona con disabilità».

2. Gli enti locali della regione, nell'ambito della loro potestà di autorganizzazione, emanano direttive al fine di conformare i propri atti al principio di cui al comma 1.



## Art. 3.

*Semplificazione delle procedure*

1. La Giunta regionale promuove intese con le amministrazioni statali competenti nella materia al fine di sviluppare ulteriori interventi di semplificazione dei procedimenti per l'accesso a prestazioni e benefici da parte delle persone con disabilità.

## Art. 4.

*Attività informativa e di sensibilizzazione*

1. La Regione promuove l'attività informativa e di sensibilizzazione per i diritti delle persone con disabilità anche attraverso il portale regionale sulla disabilità in cui confluiscono i dati e le informazioni inerenti alle politiche di cui alla presente legge.

2. Le zone distretto e le società della salute assicurano ai comuni che ne facciano richiesta la conoscenza dei dati in materia di disabilità riguardanti il loro territorio, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati sensibili e in conformità al sistema informativo sociale regionale di cui all'art. 41 della legge regionale 14 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

*Capo II*

## ACCERTAMENTO SANITARIO DELLA DISABILITÀ

## Art. 5.

*Procedura di accertamento sanitario della disabilità*

1. La procedura di accertamento sanitario della condizione di disabilità è di competenza delle aziende unità sanitarie locali (USL), ferme restando le funzioni dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) di cui all'art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2009, n. 102, e ai relativi provvedimenti attuativi.

2. La condizione di disabilità comprende:

a) lo stato di invalidità, cecità e sordità civili, la condizione di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

b) la condizione per il collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

c) la condizione per l'attivazione dell'integrazione scolastica di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

3. La condizione di disabilità è accertata ai fini del conseguimento del contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del regolamento emanato con decreto del Presidente della

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ed ai fini dell'esenzione dalla tassa automobilistica regionale di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

## Art. 6.

*Commissione unica di accertamento*

1. L'accertamento sanitario della condizione di disabilità è svolto, a seguito di domanda unica e contestuale, da una commissione unica di accertamento, costituita presso i servizi dell'azienda USL che svolgono funzioni in materia medico legale, di seguito denominata commissione.

2. La commissione rappresenta diverse professionalità e competenze specialistiche ed è composta da:

a) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL specialista in medicina legale, che svolge le funzioni di presidente;

b) un medico dipendente o convenzionato dell'azienda USL, scelto prioritariamente tra gli specialisti nella branca medica relativa alla patologia oggetto di accertamento;

c) un medico in rappresentanza dell'associazione di categoria alla quale appartiene la persona sottoposta ad accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti);

d) un medico dell'INPS.

3. Per gli accertamenti di cui alla legge 104/1992, alla legge 68/1999 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 185/2006, la commissione è integrata da un operatore sociale.

4. Quando l'accertamento sanitario è finalizzato al collocamento mirato al lavoro di cui alla legge 68/1999, il componente di cui al comma 2, lettera b), è uno specialista in medicina del lavoro.

5. Ai lavori della commissione può assistere, su richiesta della persona sottoposta ad accertamento e con oneri a suo carico, un medico di fiducia della persona medesima.

6. La commissione si riunisce e delibera validamente con la presenza del presidente e di due componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Qualora ricorrano condizioni di gravità, urgenza ed in trasportabilità della persona da sottoporre ad accertamento, il presidente può delegare l'accertamento stesso, anche domiciliare, al componente di cui al comma 2, lettera b), fatta salva la facoltà del componente di cui al comma 2, lettera c), di partecipare all'accertamento.

La commissione delibera dopo l'acquisizione agli atti del responso della visita.

7. La partecipazione ai lavori della commissione dei componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), avviene in orario di lavoro e nell'esercizio delle competenze istituzionali.



8. Al componente di cui al comma 2, lettera *c*), è corrisposta una indennità di presenza e un'indennità per ogni visita espletata e definita, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

9. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente dell'azienda USL appartenente al ruolo amministrativo.

10. Se l'accertamento riguarda persone in età evolutiva, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la commissione è composta secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1-*bis*, della legge 104/1992, come aggiunto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera *c*) della legge 13 luglio 2015, n. 107), ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 66/2017 stesso.

#### Art. 7.

##### *Termini dell'accertamento*

1. L'accertamento sanitario di competenza della commissione è effettuato entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di acquisizione della domanda all'azienda USL competente per il territorio di residenza del richiedente, fatto salvo il rispetto del termine previsto dall'art. 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, per l'accertamento riguardante soggetti con patologie oncologiche e fatto salvo il rispetto del termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 185/2006.

#### Art. 8.

##### *Procedura informatica*

1. Previa intese con gli enti titolari delle funzioni in materia è predisposta una procedura informatica per la trasmissione in via telematica, con modalità di cooperazione applicativa, dei verbali di accertamento sanitario all'INPS.

2. La procedura informatica di cui al comma 1, avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla protezione dei dati personali) e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale. La procedura informatica è parte integrante del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni, alle regole e agli standard di cui al capo III della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

### *Capo III*

#### PROGETTI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

#### Art. 9.

##### *Progetto di vita*

1. La Regione promuove la centralità della persona con disabilità attraverso il progetto di vita in coerenza con la legge regionale 41/2005 e con la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità, la quantità e l'appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone con disabilità.

3. L'elaborazione del progetto di vita richiede la valutazione dei bisogni e delle capacità sul modello bio psicosociale e la verifica sul raggiungimento degli obiettivi.

4. Il progetto di vita assicura:

*a*) la continuità e la coerenza con il percorso di vita, con particolare riferimento al passaggio dall'infanzia-adolescenza all'età adulta;

*b*) lo sviluppo, il recupero e il mantenimento dell'autonomia personale;

*c*) l'integrazione con i servizi socio sanitari;

*d*) la realizzazione del massimo grado di vita indipendente, dell'inclusione nella società e dell'autodeterminazione, anche attraverso la promozione di soluzioni domiciliari o di micro comunità;

*e*) il coinvolgimento della persona, della famiglia e degli altri attori nella programmazione degli interventi e nella scelta sul luogo di vita;

*f*) la permanenza, ove possibile, della persona con disabilità anziana nell'ambiente o nella struttura nella quale vive.


5. Il progetto di vita prevede altresì gli interventi da attivare e gli eventuali percorsi di riabilitazione.

6. La valutazione del progetto di vita prevede la periodica analisi dell'efficacia degli interventi e la rivalutazione dei bisogni, degli obiettivi e degli interventi da realizzare.

#### Art. 10.

##### *Vita indipendente*

1. Il progetto di vita assicura, ai sensi dell'art. 9, comma 4, e in coerenza con quanto disposto dalla Convenzione della Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, la realizzazione della massima vita indipendente possibile; a tal fine prevede la definizione di specifici interventi, ivi compresi eventuali contributi finalizzati all'assistenza indiretta, interventi domiciliari e altri servizi a tale scopo finalizzati.



## Art. 11.

*Durante e dopo di noi*

1. La Regione nel piano sanitario e sociale integrato regionale adotta gli indirizzi per l'erogazione dei finanziamenti dei programmi e degli interventi previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare).

2. La Regione promuove azioni specifiche dirette all'accrescimento dell'autonomia e dell'indipendenza dalla famiglia delle persone con disabilità anche attraverso sperimentazioni e interventi innovativi da monitorare al fine di valutarne l'efficacia e la riproducibilità sul territorio.

## Art. 12.

*Accesso ai percorsi clinico-assistenziali*

1. La Regione garantisce alle persone con disabilità pari accesso alle cure ospedaliere nonché ai servizi sanitari generali e specialistici, eliminando ogni barriera alla fruibilità e all'assistenza attraverso assetti strutturali e organizzativi necessari al miglioramento dell'accoglienza e all'attivazione di una presa in carico dedicata all'interno dei percorsi clinico-assistenziali.

## Art. 13.

*Progetto riabilitativo individuale*

1. La Regione garantisce appropriati percorsi riabilitativi per i bisogni della persona con disabilità, in maniera coordinata e all'interno di programmi indirizzati alla acquisizione o al recupero di competenze finalizzate all'inclusione, alla partecipazione e alla realizzazione della persona.

2. Gli interventi sono individuati nell'ambito del progetto riabilitativo individuale previsto dagli atti di programmazione nazionale e regionale che definisce gli obiettivi funzionali, i tempi e le modalità di attuazione nonché la verifica degli esiti. Le persone con disabilità e chi le rappresenta legalmente partecipano alla definizione degli obiettivi.

3. L'organizzazione della rete dei servizi di riabilitazione è orientata ad assicurare l'erogazione delle prestazioni prevalentemente nell'ambito del contesto socio-familiare e della comunità di riferimento della persona assistita, in particolare per assicurare la continuità della presa in carico anche nelle fasi di stabilizzazione delle condizioni di disabilità con azioni di supporto all'autogestione.

## Art. 14.

*Assistenza protesica*

1. A supporto delle azioni riabilitative la Regione sostiene gli interventi per facilitare l'accesso alle prestazioni di assistenza protesica e l'uso di nuove tecnologie assistive che favoriscano lo svolgimento delle attività quotidiane e l'inserimento nella vita sociale.

2. La Regione promuove lo sviluppo di specifiche competenze professionali e tecnologiche, capaci di assicurare risposte appropriate ai bisogni, anche con il coinvolgimento dei centri di ricerca presenti sul territorio regionale.

*Capo IV*

## ACCESSIBILITÀ

## Art. 15.

*Eliminazione delle barriere all'accessibilità*

1. La Regione disciplina la realizzazione e la piena utilizzazione di un ambiente costruito secondo le esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso percettive, al fine di garantire a ciascuno l'esercizio autonomo di ogni attività, ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche).

*Capo V*

## MOBILITÀ

## Art. 16.

*Mobilità individuale*

1. La Regione promuove azioni rivolte alle persone con disabilità al fine di favorire la mobilità individuale con la maggiore autonomia possibile.

## Art. 17.

*Preavviso*

1. Per favorire l'esercizio del diritto di libera circolazione su gomma, ferro, fune e marittima, per le persone con disabilità, la Regione promuove azioni volte a favorire la possibilità di utilizzo dei vettori di trasporto passeggeri da parte delle suddette persone senza preavviso.

## Art. 18.

*Trasporto sociale*

1. La Regione promuove intese con gli enti locali per l'implementazione dei servizi di trasporto sociale, rientranti negli altri servizi alla persona di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).



*Capo VI*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  
FORMAZIONE E LAVORO

## Art. 19.

*Diritto all'educazione e all'istruzione*

1. La Regione favorisce l'inclusione dei bambini e degli alunni con disabilità all'interno del contesto educativo e scolastico attraverso attività educative e formative che valorizzano le competenze individuali per sviluppare la socializzazione e la condivisione di esperienze di gruppo e per favorire l'accesso alle informazioni.

2. La Regione promuove la realizzazione di azioni di sistema per favorire:

a) l'inclusione delle persone con disabilità nei percorsi educativi e scolastici, ivi compresi i servizi di supporto allo studio domiciliare e ospedaliero a garanzia della continuità dell'inclusione scolastica;

b) la piena attuazione di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), in tema di disabilità, con particolare riferimento all'orientamento e all'alternanza scuola-lavoro;

c) la realizzazione di percorsi formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e operatori delle scuole sul tema della valorizzazione e dello sviluppo delle diverse abilità.

3. La Regione promuove la stipula di appositi accordi con le università degli studi al fine di favorire la frequenza dei corsi da parte degli studenti con disabilità.

## Art. 20.

*Diritto alla formazione*

1. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro degli strumenti previsti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), un'offerta di percorsi formativi volta a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, tenuto conto delle esigenze specifiche degli stessi.

2. La Regione nel quadro di cui al comma 1, promuove l'attivazione di progetti di formazione specifica per le persone con disabilità finalizzati a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

3. La Regione promuove, nell'ambito dell'offerta regionale di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 14 della legge regionale 32/2002, la qualificazione di figure professionali con competenze nell'affiancamento dell'alunno con disabilità nei diversi ordini di scuole, al fine di sostenerne e svilupparne l'autonomia personale e facilitarne l'inclusione all'interno della classe e del più ampio contesto scolastico.

## Art. 21.

*Diritto al lavoro*

1. La Regione promuove il coinvolgimento delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro territoriali attraverso la partecipazione delle associazioni più rappresentative a livello regionale, secondo quanto previsto dagli articoli 96 e 112 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

2. La Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità sostenendo interventi rivolti all'inserimento e alla permanenza nel lavoro delle stesse, secondo quanto previsto dal titolo II, capo II della legge regionale 32/2002.

3. Per il conseguimento del fine di cui al comma 2, la Regione favorisce:

a) la cultura dell'integrazione, coordinando le azioni del collocamento mirato con le misure di politica sanitaria e sociale secondo percorsi personalizzati in relazione alla situazione della persona con disabilità e al progetto di vita di cui all'art. 9, comma 1;

b) il coinvolgimento e l'azione sinergica dei centri per l'impiego con i datori di lavoro e le cooperative sociali, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di garantire una partecipazione ampia e condivisa alle politiche e agli interventi, sostenendo anche azioni di sensibilizzazione nei confronti del mondo datoriale.

*Capo VII*

## PARTECIPAZIONE ALLA CULTURA E ALLO SPORT


## Art. 22.

*Partecipazione alle attività culturali*

1. La Regione promuove misure per consentire alle persone con disabilità di sviluppare le loro potenzialità intellettuali, creative ed artistiche.

2. La Regione promuove la stipula di atti convenzionali con soggetti, pubblici e privati, per l'ingresso agevolato degli accompagnatori delle persone con disabilità nelle manifestazioni culturali in cui è previsto il pagamento di un biglietto d'ingresso.

3. La Regione promuove misure per favorire l'accessibilità e la fruizione dei beni culturali pubblici e privati presenti nella Regione.



## Art. 23.

*Partecipazione alle attività ludiche*

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale, promuove la piena integrazione sociale dei bambini con disabilità, facilita la partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e favorisce l'accessibilità degli stessi ai parchi giochi pubblici, anche mediante la fruizione di giochi inclusivi.

## Art. 24.

*Partecipazione allo sport*

1. La Regione promuove l'accessibilità alle persone con disabilità di impianti sportivi, di stadi, piscine e ogni altra struttura nella quale vengano effettuate attività di carattere sportivo e ludico motorio ricreativo, anche incentivando lo sviluppo del progetto regionale SportHabile del Comitato italiano paralimpico (CIP) Toscana, finalizzato alla creazione di centri diffusi nel territorio regionale per la pratica sportiva delle persone con disabilità, nonché di ulteriori progetti specifici con le medesime finalità realizzati dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi).

2. Per assicurare la fruibilità degli impianti sportivi, pubblici e privati, la Regione favorisce la presenza di personale specificamente formato per la pratica sportiva delle persone con disabilità e le attrezzature necessarie per svolgere l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa.

3. Gli obiettivi regionali di promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità sono definiti nell'ambito degli strumenti di programmazione regionale in coerenza con la legge regionale 21/2015.

4. La Regione, d'intesa con il CIP Toscana e con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, promuove il coinvolgimento dei centri SportHabile per l'attività sportiva e ludico motoria ricreativa nella scuola degli alunni con disabilità anche stabilendo specifiche linee guida.

5. Ogni due anni la Giunta regionale, in collaborazione con il CIP Toscana e sentiti gli enti di promozione sportiva, predispone e invia al Consiglio regionale un rapporto sulle iniziative regionali svolte per l'attività sportiva delle persone con disabilità.

*Capo VIII*

## ORGANISMI PER LA PARTECIPAZIONE

## Art. 25.

*Forum delle associazioni delle persone con disabilità*

1. La Regione promuove il Forum delle associazioni delle persone con disabilità cui partecipano i rappresentanti delle associazioni operanti nella Regione Toscana.

2. Il Forum è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Forum si riunisce due volte l'anno per il confronto sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità. Nell'ambito del Forum i rappresentanti delle associazioni eleggono i componenti della Consulta regionale per la disabilità con modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

4. La partecipazione al Forum non comporta alcuna indennità, né alcun rimborso spese.

## Art. 26.

*Consulta regionale per la disabilità*

1. È istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per la disabilità al fine di partecipare alle politiche regionali sulla disabilità con compiti consultivi e propositivi nella materia disabilità.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da ventiquattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità a livello regionale designati dal Forum delle associazioni delle persone con disabilità. Ai componenti della Consulta non compete alcuna indennità né alcun rimborso spese. La Consulta dura in carica cinque anni dalla nomina. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale.

3. La Consulta regionale per la disabilità:

a) propone progetti sulla disabilità, per l'inclusione, l'accessibilità e la partecipazione della persona con disabilità;

b) presenta proposte sul diritto all'istruzione e il diritto al lavoro delle persone con disabilità;

c) promuove iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità.

4. La Consulta disciplina le proprie modalità di organizzazione e funzionamento con apposito regolamento.

## Art. 27.

*Centro regionale per l'accessibilità*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, è istituito il Centro regionale per l'accessibilità con funzioni di:


a) supporto alle direzioni regionali per il coordinamento e l'attuazione delle politiche regionali in tema di disabilità;

b) informazione e consulenza in materia di accessibilità e barriere architettoniche, in particolare per l'adattamento domestico e il supporto all'autonomia;

c) monitoraggio delle iniziative e dei progetti in tema di accessibilità a nuove tecnologie;

d) collaborazione alla gestione e aggiornamento del portale regionale sulla disabilità;

e) consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;



f) promozione di iniziative sul territorio regionale per una reale diffusione della cultura dell'accessibilità e per l'inclusione delle persone con disabilità.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità di organizzazione del Centro regionale per l'accessibilità, che si avvale di personale, regionale, comandato o messo a disposizione dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale o dagli enti dipendenti della Regione, esperto in materia di accessibilità, barriere architettoniche e relative tecnologie.

### Capo IX

#### NORME FINALI E ABROGAZIONI

#### Art. 28.

##### *Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale*

1. La Giunta regionale effettua il monitoraggio sulle politiche per le persone con disabilità ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale sulle azioni intraprese.

2. Il Consiglio regionale valuta i risultati ottenuti dall'attuazione delle politiche sulla disabilità, anche avvalendosi di enti regionali di ricerca, e dà gli indirizzi per l'azione regionale in materia.

#### Art. 29.

##### *Norma finanziaria*

1. A decorrere dall'anno 2018, per l'attuazione di quanto previsto all'art. 27, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2017 - 2019, annualità 2018 e 2019.

2. Dall'applicazione delle ulteriori disposizioni rispetto a quelle di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

#### Art. 30.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità);

b) articoli 50 e 51 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 18 ottobre 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 2017.

(*Omissis*).

17R00501



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 5 0 5 \*

€ 3,00

